

REGOLAMENTO ORGANICO

NORME GENERALI

Articolo 1

Scopi, fini istituzionali, logo e diritti della F.I.G.H.

1. In attuazione dello Statuto federale, con particolare riguardo agli artt. 1 e 2, la F.I.G.H., attraverso la propria organizzazione federale, persegue e realizza le finalità istituzionali per mezzo degli organi e dei soggetti in esso contemplati.
2. La F.I.G.H., quale unico organismo rappresentante lo sport della pallamano e del beachhandball in Italia in tutte le sue forme e manifestazioni, è titolare in via esclusiva di tutti i diritti relativi alle manifestazioni indette ed organizzate dalla stessa, ivi compresi tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento in sede televisiva, cinematografica, telefonica, radiofonica, audiovisiva, multimediale, interattiva e non, on-line ed off-line con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione nel senso più ampio, e i relativi proventi, senza limiti di tempo, di spazio, di passaggi né di altro genere, in qualsiasi lingua, sia in versione sincronizzata che sottotitolata, in qualsiasi sede, forma, modo, originario o derivato, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione, (esemplificativamente: via etere, cavo/fibra/doppino telefonico, satellite di ogni genere e tipo, narrowband, broadband, wireless, con segnale sia analogico sia digitale, etc.), con qualsiasi formato, su qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, su qualsiasi piattaforma e con qualunque modalità/terminale di accesso, tecnicamente concepibili oggi e/o in futuro.
3. È, altresì, titolare, in via esclusiva, di tutti i diritti relativi al proprio marchio distintivo, nonché al logotipo, simboli ed emblemi, regolarmente registrati secondo la legislazione italiana in materia. L'utilizzo dei segni distintivi di proprietà della F.I.G.H. è consentito senza preventiva autorizzazione ai soli Organi Territoriali della F.I.G.H., nell'ambito delle attività autorizzate e riconosciute dalla Federazione stessa. L'utilizzo da parte di altri soggetti, ivi compresi affiliati ed aderenti, è subordinato a preventivi e formali atti autorizzativi della F.I.G.H.
4. L'utilizzo del logo del C.O.N.I. è subordinato alle disposizioni emanate in materia dal C.O.N.I. stesso.
5. La mancata osservanza di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, costituisce, per i tesserati e gli affiliati, violazione disciplinare, secondo le disposizioni del Regolamento Giustizia e Disciplina e ferma restando ogni tutela dinanzi alle autorità giudiziarie dell'ordinamento statale. Il Consiglio Federale ha facoltà, altresì, di disciplinare le suddette materie, con appositi regolamenti.
6. La F.I.G.H. può concedere, in via esclusiva o meno e con ampia facoltà di sublicenza, i diritti di cui ai punti 2 e 3 del presente Regolamento.

Articolo 2

Organizzazione Federale

1. La F.I.G.H. si articola in organi centrali, organi territoriali, organi di giustizia, altri organismi e strutture federali.
2. Sono organi centrali:
 - l'Assemblea Nazionale
 - il Presidente Federale
 - il Consiglio Federale
 - il Segretario Generale
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
3. Sono organi territoriali:
 - i Comitati Regionali
 - le Delegazioni Regionali
 - le Delegazioni Provinciali
4. Sono organi di giustizia:
 - il Giudice Sportivo Nazionale
 - il Giudice Sportivo Territoriale
 - la Corte Sportiva d'Appello
 - il Tribunale Federale
 - la Corte Federale d'Appello
 - il Procuratore Federale
 - il Procuratore Federale Aggiunto
 - il Sostituto Procuratore Federale
 - la Commissione Federale di Garanzia
5. Sono altri organismi:

- il Consiglio di Presidenza
 - la Commissione tesseramento
 - la Conferenza delle Regioni
 - le Commissioni disciplinate dai regolamenti federali
6. Sono strutture federali:
- Uffici:
 - Segreteria Generale
 - Ufficio Attività Agonistica
 - Ufficio Affiliazioni, Adesioni e Tesseramento
 - Ufficio Amministrazione
 - Ufficio Giustizia Sportiva
 - Ufficio Media e Comunicazione
 - Marketing ed eventi
 - Ufficio Scuola e Università
 - Ufficio Promozione Sportiva
 - Ufficio Relazioni Internazionali

Settori:

- Tecnico
- Arbitrale
- Organizzazione Territoriale
- Beachhandball

Articolo 3 *Soggetti della F.I.G.H.*

1. Sono soggetti della F.I.G.H.:
 - Gli affiliati
 - Gli aderenti
 - I tesserati
 2. Gli affiliati e gli aderenti sono:
 - Le società
 - Le associazioni sportive
 3. I tesserati sono:
 - I Presidenti degli affiliati e degli aderenti
 - Gli atleti degli affiliati e degli aderenti
 - I componenti del Consiglio Direttivo
 - I dirigenti federali: direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, preparatore dei portieri, formatore sportivo, ispettore federale, team manager, addetto agli arbitri, accompagnatore, addetto attrezzature e logistica, giudice sportivo nazionale, giudice sportivo territoriale, giudice sportivo di manifestazione, video analyst, match analyst, speaker di manifestazione, live ticker, addetto inserimento dati e statistiche, addetto antidoping
 - Gli ufficiali di gara: arbitro, commissario speciale, commissario di gara, segretario di tavolo, cronometrista
 - I tecnici sportivi iscritti nei quadri tecnici della F.I.G.H.
 - I medici ed i fisioterapisti federali
 - il Presidente onorario e i membri d'onore a vita della F.I.G.H.
- Possono essere tesserati alla F.I.G.H.:
- i collaboratori nella gestione sportiva degli affiliati e degli aderenti: direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, preparatore dei portieri, segretario di tavolo, cronometrista, team manager, addetto agli arbitri, accompagnatore, addetto attrezzature e logistica, video analyst, match analyst, speaker di manifestazione, live ticker, addetto inserimento dati e statistiche, addetto antidoping
 - i medici e i fisioterapisti degli affiliati e degli aderenti

TITOLO I **AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO**

Articolo 4 *Affiliazione/adesione delle Società/Associazioni sportive – Tesseramento*

1. La Segreteria Generale provvede annualmente a tutti gli adempimenti connessi all'affiliazione/adesione delle Società

- e delle Associazioni sportive, al tesseramento dei soggetti di cui al precedente art. 3, comma 3, secondo le norme del presente Regolamento e fermo restando quanto previsto al successivo comma 8.
2. La richiesta di affiliazione/adesione e di riaffiliazione/riadesione deve essere presentata al Consiglio Federale per il tramite della Segreteria Generale nel rispetto della normativa prevista dal presente Regolamento.
 3. La richiesta di primo tesseramento e di rinnovo del tesseramento deve essere presentata al Consiglio Federale per il tramite della Segreteria Generale nel rispetto della normativa prevista dal presente Regolamento.
 4. Le disposizioni organizzative in materia di affiliazione/adesione e tesseramento vengono annualmente stabilite con circolari attuative di apposite delibere del Consiglio Federale, fermo restando quanto previsto al successivo comma 8.
 5. Per anno sportivo si intende il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo.
 6. E' facoltà del Consiglio Federale prorogare gli effetti di affiliazione e relativo tesseramento in presenza di campionati federali e/o manifestazioni direttamente organizzate o autorizzate dalla F.I.G.H., il cui svolgimento sia stato posto in calendario dopo la data del 30 giugno e non oltre il successivo 31 luglio, e che a tutti gli effetti rientrino nel calendario di attività sportive dell'anno sportivo che si conclude il 30 giugno precedente.
 7. La Federazione recepisce le previsioni della circolare emanata ogni quadriennio la Giunta Nazionale del CONI con lo scopo di favorire l'uniformità tra le procedure, ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli. Le disposizioni del presente Regolamento e della normativa federale derivata che siano in contrasto con le disposizioni della predetta circolare sono disapplicate.
 8. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

CAPO I

SEZIONE I

AFFILIAZIONI – ADESIONI

Articolo 5

Affiliazione/adesione

1. L'affiliazione/adesione è l'atto procedimentale diretto all'acquisizione dello status di soggetto dell'ordinamento federale da parte di una Società o Associazione sportiva.
2. Possono affiliarsi/aderire alla Federazione le Società e le Associazioni sportive regolarmente costituite con l'osservanza delle norme statutarie, e che perseguano scopi che non siano in contrasto con quelli propri della F.I.G.H., ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto federale.
3. Con l'affiliazione le Società e le Associazioni sportive si impegnano a svolgere attività agonistica, così come prevista dallo Statuto federale e disciplinata dal Regolamento Attività Sportiva Federale. Possono altresì svolgere anche attività promozionale e/o amatoriale, sempre nel rispetto dei regolamenti federali.
4. Con l'adesione le Società e le Associazioni sportive si impegnano a svolgere esclusivamente attività promozionale e/o amatoriale, così come previste dallo Statuto federale e disciplinate dal Regolamento Attività Sportiva Federale.
5. La Società/Associazione sportiva affiliata che, in corso di anno sportivo, non si iscrive o rinuncia o si ritira o è esclusa dall'attività agonistica, viene transitata nel ruolo delle Società/Associazioni sportive aderenti, previa verifica delle condizioni richieste per l'adesione, conservando il proprio codice federale, fatto salvo l'obbligo di integrare eventuali adempimenti amministrativi.
6. La Società/Associazione sportiva aderente può, all'inizio di ciascun anno sportivo, chiedere di transitare nel ruolo delle Società/Associazioni sportive affiliate, conservando il proprio codice federale.
7. Il transito dal ruolo di Società/Associazione sportiva affiliata ad aderente annulla ogni anzianità maturata ai fini dell'acquisizione del diritto a voto.
8. Il transito da Società/Associazione sportiva aderente ad affiliata determina la decorrenza ai fini dell'acquisizione dell'anzianità, dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta.

Articolo 6

Requisiti

1. Per ottenere l'affiliazione/adesione, le Società e le Associazioni sportive debbono essere regolarmente costituite ai sensi di legge e rette da uno Statuto federale approvato dall'organo societario o associativo competente nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 5 dello Statuto federale, avuto riguardo altresì alle condizioni di seguito riportate:
 - a) la durata in carica del Consiglio Direttivo, qualora non espressamente prevista dallo statuto sociale o da apposita delibera assunta dall'assemblea dei soci, è fissata al termine dell'anno sportivo nel corso del quale si disputano i giochi olimpici estivi;
 - b) il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, qualora non espressamente previsto dallo statuto sociale o da apposita delibera assunta dall'assemblea dei soci, non può essere inferiore a 3 (tre), compresi Presidente e Vice Presidente,

- ovvero del componente del Consiglio Direttivo al quale siano state attribuite le competenze di surroga delle funzioni del Presidente, qualora lo statuto sociale non preveda la figura del Vice Presidente;
- c) qualora il numero dei componenti il Consiglio Direttivo dovesse, a qualsiasi titolo, ridursi ad un numero inferiore a quanto previsto dalla precedente lettera b), lo stesso dovrà essere reintegrato entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento, che deve essere immediatamente comunicato alla Federazione, a pena di applicazione delle sanzioni previste all'art. 5 del Regolamento Giustizia e Disciplina, fermo restando che non potrà comunque procedersi al rinnovo dell'affiliazione all'inizio del successivo anno sportivo;
 - d) nel caso di associazioni sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, rette da un consiglio di amministrazione e da un amministratore delegato, quest'ultimo è l'unico a poter svolgere le funzioni di Presidente, fermo restando l'obbligo di individuare la figura di un Vice Presidente;
 - e) nel caso di associazione sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, rette da un amministratore unico, quest'ultimo è l'unico a poter svolgere le funzioni di Presidente, fermo restando l'obbligo di individuare la figura di un Vice Presidente;
2. Lo statuto di cui al precedente comma 1 è sottoposto, in uno con la richiesta di affiliazione/adesione, all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o del Consiglio Federale, se delegato.

Articolo 7

Domanda di prima affiliazione/adesione

1. La domanda di prima affiliazione/adesione è presentata alla Segreteria Generale su appositi moduli disponibili sul sito internet www.federhandball.it.
 2. La domanda è sottoscritta dal Presidente della Società/Associazione sportiva ed è corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo della Società/Associazione sportiva registrato presso l'Agenzia delle Entrate
 - b) copia dello statuto sociale redatto in conformità allo Statuto federale ed alla vigente normativa di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche registrato presso l'Agenzia delle Entrate
 - c) copia del verbale assembleare dal quale sia possibile desumere la composizione aggiornata del consiglio direttivo della Società/Associazione sportiva, con specifica delle cariche ricoperte registrato presso l'Agenzia delle Entrate
 - d) copia del verbale assembleare/di Consiglio Direttivo dal quale sia possibile desumere la nomina/elezione del Vice Presidente ovvero del componente del Consiglio Direttivo al quale siano state attribuite le competenze di surroga delle funzioni del Presidente, qualora lo statuto sociale non preveda la figura del Vice Presidente registrato presso l'Agenzia delle Entrate
 - e) moduli di tesseramento del Presidente, del Vice Presidente e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal rispettivo statuto sociale
 - f) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale
 - g) copia di un documento di identità del Presidente in corso di validità
 - h) ricevuta del versamento del contributo di affiliazione/adesione
- Con la presentazione della domanda di prima affiliazione/adesione la Società/Associazione sportiva si obbliga all'utilizzo della email fornita dalla Federazione per ogni comunicazione ufficiale.
3. La Società/Associazione sportiva che, affiliata/aderente alla F.I.G.H., non rinnovi la propria affiliazione/adesione per una tra le cause di cui al successivo art. 22, punto 1, lettere a), c), e), può presentare una nuova domanda di prima affiliazione/adesione, limitatamente all'anno sportivo successivo a quello di riferimento, utilizzando la stessa documentazione già depositata in Federazione, a condizione che nessuno dei dati in essa inseriti abbia subito modifiche.
 4. La Società/Associazione sportiva che, regolarmente affiliata, non si iscrive o si ritira o è esclusa dall'attività agonistica può, entro il 30 giugno immediatamente successivo alla comunicazione della F.I.G.H. a mezzo e-mail federale, PEC, raccomandata a/r o mezzo equipollente, chiedere espressamente il transito nel ruolo di Società/Associazione sportiva aderente, integrando ove necessario il relativo contributo. Decorso tale termine la Società/Associazione sportiva cessa dal rapporto con la F.I.G.H.
 5. La Segreteria Generale provvede al controllo dei requisiti e trasmette gli atti al Consiglio Federale per la relativa deliberazione.

Articolo 8

Termini per l'affiliazione/adesione

1. La domanda di prima affiliazione deve pervenire alla Segreteria Generale prima dei termini di iscrizione ai campionati cui l'affiliato intende partecipare.
2. La domanda di prima adesione deve pervenire alla Segreteria Generale entro la data annualmente fissata dal Consiglio Federale.
3. Qualora la domanda di affiliazione/adesione risultasse incompleta, la documentazione integrativa, richiesta a mezzo e-mail federale, PEC, raccomandata a/r o mezzo equipollente, dovrà pervenire alla F.I.G.H. entro 15 giorni dalla data di invio della richiesta, a pena di decadenza della domanda stessa. Farà fede la data del protocollo della F.I.G.H.

4. La prima affiliazione/adesione decorre dalla data di accoglimento della stessa.

Articolo 9

Domanda di riaffiliazione/riadesione

1. Ogni anno sportivo, gli affiliati/aderenti debbono presentare la domanda di riaffiliazione/riadesione utilizzando la procedura on-line disponibile sul sito internet www.federhandball.it
Nel caso di variazioni ai dati del precedente anno sportivo, ed in particolare nel caso di modifiche allo statuto sociale, le stesse devono essere registrate, e deve essere inviata, a mezzo e-mail federale, ovvero con procedura on-line (solo in formato .pdf), dalla propria area riservata, copia del verbale attestante le modifiche, nonché dello statuto se modificato, registrati presso l'Agenzia delle Entrate, fermo restando ogni ulteriore adempimento previsto per il Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI.
2. Gli affiliati/aderenti debbono, inoltre, inviare la ricevuta del versamento del prescritto contributo federale, che può essere inviata a mezzo e-mail federale, ovvero con procedura on-line (solo in formato .pdf) dalla propria area riservata. Il solo pagamento del contributo federale senza allegazione di ulteriore documentazione non costituisce comunque titolo all'automatico rinnovo dell'affiliazione/adesione.
3. La documentazione di cui al punto 2, lettera b) dell'articolo 7 deve essere inviata ogni qualvolta siano apportate variazioni alla natura giuridica o allo statuto dell'affiliato/aderente. In tali casi dovrà essere allegata copia del verbale assembleare che ha approvato le modifiche suddette.
4. La documentazione di cui al punto 2, lettera c) e/o d) dell'articolo 7 deve essere inviata ogni qualvolta vengano apportate variazioni alla composizione del Consiglio Direttivo per rinnovo parziale o totale dello stesso. Non possono comunque in alcun caso ricoprire cariche sociali i soggetti nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 4 dello Statuto federale.
5. In caso di variazione della sede sociale e/o del recapito postale dovrà essere allegata copia del verbale assembleare che ha approvato la variazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
6. Dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento a saldo di tutte le eventuali pendenze economiche con la F.I.G.H. sulla base di apposita comunicazione a mezzo e-mail federale o area riservata sul sito internet federale www.federhandball.it. Gli affiliati/aderenti per i quali sussista inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della F.I.G.H. potranno vedere riconosciuta la riaffiliazione/riadesione solo dopo l'intervenuto pagamento degli stessi e purché nei termini di cui al successivo articolo 10.
7. Ogni variazione al codice fiscale dell'affiliato costituisce motivo di revoca dell'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del C.O.N.I. e conseguente cessazione dell'affiliazione alla F.I.G.H.

Articolo 10

Termini per la riaffiliazione/riadesione

1. La domanda di riaffiliazione deve pervenire alla Segreteria Generale prima dei termini di iscrizione ai campionati cui l'affiliato intende partecipare.
2. La domanda di riadesione deve essere perfezionata entro la data annualmente fissata dal Consiglio Federale.
3. Qualora la domanda di riaffiliazione/riadesione risultasse incompleta, la documentazione integrativa, richiesta a mezzo e-mail federale, PEC, raccomandata a/r o mezzo equipollente, dovrà pervenire alla F.I.G.H. entro 15 (quindici) giorni dalla data di invio della richiesta stessa, a pena di decadenza della domanda stessa. Farà fede la data del protocollo della F.I.G.H.
4. La Società/Associazione sportiva che, regolarmente riaffiliata, non si iscrive o si ritira o è esclusa dall'attività agonistica può, entro il termine dell'anno sportivo in corso, chiedere espressamente il transito nel ruolo di Società/Associazione sportiva aderente, integrando ove necessario il relativo contributo. In difetto la Società/Associazione sportiva cessa dal rapporto con la F.I.G.H.
5. Il Consiglio Federale provvederà alla deliberazione di cancellazione dell'affiliato/aderente dagli elenchi.
6. La Società/Associazione sportiva che, regolarmente riaffiliata, non si iscrive o si ritira o è esclusa dall'attività agonistica può, entro il 30 giugno immediatamente successivo alla comunicazione della F.I.G.H. a mezzo e-mail federale PEC, raccomandata a/r o mezzo equipollente, chiedere espressamente il transito nel ruolo di Società/Associazione sportiva aderente, integrando ove necessario il relativo contributo. In difetto la Società/Associazione sportiva cessa dal rapporto con la F.I.G.H.
7. Il Consiglio Federale provvederà alla deliberazione di cancellazione dell'affiliato/aderente dagli elenchi.

Articolo 11

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.G.H. spetta al Presidente dell'affiliato/aderente o, in caso di impedimento dello stesso, al Vice Presidente ovvero al componente del Consiglio Direttivo a ciò espressamente delegato, qualora lo statuto sociale non preveda la figura del Vice Presidente.

2. Limitatamente alle società di capitali costituite in forma di associazione sportiva dilettantistica, la rappresentanza sociale nei confronti della F.I.G.H. spetta alla figura a ciò designata sulla base di quanto previsto dallo statuto, che viene tesserata con la qualifica di Presidente e, in caso di impedimento dello stesso, dalla figura anch'essa espressamente designata, che viene tesserata con la qualifica di Vice Presidente.

3. L'accoglimento dell'affiliazione/adesione e di ogni successivo rinnovo della stessa è subordinato al contestuale tesseramento del Presidente, del Vice Presidente e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal rispettivo statuto sociale.

Articolo 12

Sede sociale

1. La sede sociale risultante dai moduli di prima affiliazione/adesione o riaffiliazione/riadesione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della F.I.G.H.

2. Gli atti ufficiali della F.I.G.H. per i quali non siano previste particolari modalità di notifica, si intendono conosciuti dagli affiliati/aderenti all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione www.federhandball.it.

3. Le variazioni di sede sociale e/o di recapito postale dovranno essere deliberate dall'affiliato/aderente che ne darà comunicazione entro 15 (quindici) giorni dalla stessa alla Segreteria Generale della F.I.G.H. allegando il relativo verbale assembleare.

4. La Segreteria Generale, constatata l'ammissibilità della richiesta, provvede alla variazione ed alla contestuale comunicazione al C.O.N.I.

5. La sede sociale determina l'appartenenza al Comitato/Delegazione Regionale nell'ambito del cui territorio di competenza l'affiliato/aderente deve svolgere la propria attività sportiva.

Articolo 13

Accoglimento della domanda di prima affiliazione/adesione o riaffiliazione/riadesione

1. L'accoglimento o il mancato accoglimento, debitamente motivato, della domanda di prima affiliazione/adesione o di riaffiliazione/riadesione, è comunicato all'affiliato/aderente ed al Comitato/Delegazione regionale, a cura della Segreteria Generale.

Articolo 14

Scelta della denominazione

1. Gli affiliati/aderenti possono liberamente scegliere la propria denominazione.

2. Non sono ammesse:

a) denominazioni simili a quella di altre Società/Associazioni sportive già affiliate, tale da poter ingenerare confusione

b) denominazioni di qualsiasi partito o movimento politico

c) denominazioni in contrasto con i principi di civile convivenza

3. In materia di rigetto della denominazione decide il Consiglio Federale su proposta della Segreteria Generale.

SEZIONE II

ATTI MODIFICATIVI

Articolo 15

Cambio di denominazione

1. Il cambio di denominazione sociale per variazione della natura giuridica è sempre consentito ed è comunque subordinato all'invio alla F.I.G.H. dell'apposita delibera assunta dai competenti organi sociali.

2. In ogni altro caso la modifica della propria denominazione sociale è ammessa solo entro il termine previsto per l'iscrizione al campionato cui partecipa la squadra di rango superiore. In tal caso è necessario allegare la relativa deliberazione assunta dai competenti organi sociali.

3. La modifica deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Federale. L'eventuale diniego deve essere motivato.

4. La deliberazione del Consiglio Federale sarà comunicata all'affiliato/aderente interessato, al Comitato/Delegazione Regionale competente ed al C.O.N.I. dalla Segreteria Generale.

5. Gli atleti resteranno tesserati per l'affiliato/aderente con la nuova denominazione.

Articolo 16

Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo costituisce l'insieme delle condizioni regolamentari che permettono agli affiliati la partecipazione ad un campionato ad iscrizione limitata, laddove concorrano tutti i requisiti previsti dalle norme federali.

2. Il diritto di partecipare ad un determinato campionato è riconosciuto unicamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo; è, altresì, di esclusiva competenza della F.I.G.H. l'accettazione della iscrizione dell'affiliato al campionato medesimo.
3. Tale diritto viene conferito, per ciascun anno sportivo, alla Società/Associazione sportiva in regola con l'affiliazione e con le altre disposizioni regolamentari emanate al riguardo dalla F.I.G.H., quale conseguenza del risultato sportivo che la stessa ha maturato al termine dell'anno sportivo precedente.
4. Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito delle operazioni di fusione.
5. Nei casi di radiazione, di insolvenza nei confronti della F.I.G.H., di scioglimento o fallimento della Società/Associazione sportiva, di estromissione dai campionati federali per gravi motivi disciplinari, nonché in quello di rinuncia al titolo sportivo da parte di una società detentrici di tale diritto, la Federazione potrà attribuire il titolo sportivo ad altra Società/Associazione sportiva appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, ad altra Società/Associazione sportiva facente parte della medesima regione od area geografica, con i criteri e le modalità precisati nel Regolamento Attività Sportiva Federale.
6. La materia del tesseramento degli atleti in caso di trasferimento del titolo sportivo come determinato nel presente articolo, è regolamentata dal Regolamento Organico stesso.

Articolo 17

Abbinamenti

1. Le Società/Associazioni sportive possono aggiungere alla propria denominazione sociale quella di un prodotto di una o più ditte, Enti od organizzazioni commerciali.

Articolo 18

Fusione e incorporazione

1. In caso di fusione fra due o più Società/Associazioni sportive affiliate il nuovo affiliato potrà assumere la denominazione di uno qualsiasi dei precedenti affiliati ovvero una nuova denominazione sociale. L'affiliato nato dalla fusione si darà un proprio statuto e nuovi organi sociali.
2. In caso di incorporazione la incorporante mantiene statuto e consiglio direttivo originari. Può indifferentemente mantenere la propria denominazione, ovvero assumere quella dell'affiliato incorporato o una nuova denominazione.
3. Al soggetto sorto dalla fusione sono riconosciuti il rango e l'anzianità federale più elevati fra quelli cui hanno diritto gli affiliati che hanno concorso alla fusione, nonché tutti i diritti, doveri ed obbligazioni patrimoniali che facevano capo ai soggetti interessati alla fusione.
4. Il soggetto sorto dalla incorporazione mantiene il rango e l'anzianità federale dell'affiliato incorporante; mantiene, altresì, integri tutti i diritti, doveri e obbligazioni patrimoniali facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione.
5. Alla domanda di approvazione della fusione o della incorporazione, devono essere allegati i verbali delle assemblee degli affiliati che hanno deliberato la fusione o incorporazione.
6. Alla domanda di approvazione della fusione devono essere altresì allegati l'atto costitutivo e lo statuto della Società/Associazione sportiva sorta dalla fusione ed il relativo certificato di attribuzione del codice fiscale, che devono riportare una data pari o successiva a quella dei verbali di cui al precedente punto 5.
7. La F.I.G.H. provvede direttamente, in caso di accoglimento della relativa domanda, ad inviare apposita comunicazione al C.O.N.I., ai fini delle opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Articolo 19

Modalità

1. Le richieste di delibera di fusioni devono essere presentate al Consiglio Federale entro i termini previsti per l'iscrizione al campionato di competenza della serie alla quale appartiene l'affiliato di rango maggiore. Le richieste di delibera di incorporazioni devono essere presentate al Consiglio Federale entro i termini previsti per l'iscrizione al campionato di competenza della serie alla quale appartiene l'affiliato incorporante. Le richieste verranno istruite dalla Segreteria Generale e sottoposte a delibera del Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile. La Segreteria Generale provvederà a notificare la delibera agli affiliati interessati.
2. Il diniego di approvazione sarà compiutamente motivato.
3. L'approvazione dell'atto di incorporazione o di fusione non può, in ogni caso, essere concessa se i soggetti interessati non risultino in regola con il pagamento delle quote federali e di eventuali altri debiti esistenti nei riguardi della F.I.G.H.
4. Nessun atto di fusione o di incorporazione può essere presentato se i soggetti interessati non risultano singolarmente riaffiliati alla F.I.G.H. per l'anno sportivo nel quale trovano applicazione gli effetti della fusione o incorporazione.
5. E' fatto comunque salvo il diritto di partecipazione con la originaria denominazione e codice federale ad attività federali che si dovessero svolgere oltre il termine del 30 giugno, pur ricadendo nella competenza dell'anno sportivo

terminato a tale data.

Articolo 20

Tesseramento degli atleti in caso di fusione – incorporazione

1. Gli atleti degli affiliati interessati a fusioni e incorporazioni saranno tesserati fino alla scadenza del vincolo preesistente:
 - a) in caso di fusione per il nuovo affiliato
 - b) in caso di incorporazione per l'affiliato incorporante
2. Nell'ipotesi in cui la fusione e l'incorporazione dovesse determinare trasferimento di sede di attività dell'affiliato in altra provincia della regione o in altra regione, ovvero nel caso di variazione della sede sociale al di fuori della regione, l'affiliato è obbligato a notificare questa circostanza agli atleti in forma scritta entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta approvazione trasmettendone altresì copia alla Segreteria Generale. Entro i 30 (trenta) giorni successivi gli atleti potranno tesserarsi per altro affiliato avente sede nello stesso comune di origine. La mancata comunicazione agli atleti, accertata d'ufficio dalla Segreteria Generale, determina l'automatica decadenza del vincolo. La mancata richiesta di nuovo tesseramento da parte dell'atleta nei termini previsti determina la conferma del vincolo per l'affiliato che abbia operato una variazione della sede sociale al di fuori della provincia.

Articolo 21

Doveri e diritti degli affiliati/aderenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute all'art. 6 dello Statuto federale, gli affiliati/aderenti, che non hanno scopo di lucro e devono essere retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio di democrazia interna e di pari opportunità, hanno l'obbligo di uniformarsi in particolare alle seguenti disposizioni:
 - a) possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano
 - b) sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport
 - c) sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.G.H. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane
 - d) devono impegnarsi a comunicare alla Segreteria Generale ogni eventuale successiva modifica degli statuti sociali, dei recapiti sociali e/o postali, delle composizioni dei Consigli Direttivi, delle cariche sociali e dichiarazioni di scioglimento entro 15 (quindici) giorni dalla data dei relativi atti e rimettere copia degli stessi, nonché all'utilizzo esclusivo della email federale fornita dalla Federazione in sede di affiliazione/adesione per tutte le comunicazioni federali. Si obbligano altresì a utilizzare l'indirizzo PEC fornito dalla Federazione per le finalità previste dai Regolamenti federali;
 - e) devono comunicare immediatamente ai propri tesserati gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari ai sensi del Regolamento Giustizia e Disciplina nonché le sanzioni disciplinari adottate dagli Organi di giustizia competenti a carico degli stessi, e curare e vigilare sulla conseguente corretta esecuzione; hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione della F.I.G.H. gli atleti selezionati a far parte delle rappresentative nazionali ed a comunicare loro le decisioni assunte dalla F.I.G.H. in materia di attività delle rappresentative nazionali stesse.

SEZIONE III

ATTI ESTINTIVI

Articolo 22

Scioglimento del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo con la F.I.G.H. di scioglie per:
 - a) recesso
 - b) estinzione
 - c) mancato svolgimento di attività sportiva (art. 9, punto 1, lettera c) dello Statuto federale)
 - d) radiazione
 - e) mancata riaffiliazione/riadesione annuale
 - f) revoca dell'affiliazione/adesione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione/adesione
 - g) inadempienza ed insolvenza degli obblighi patrimoniali nei confronti della F.I.G.H., per un periodo coincidente con il termine massimo previsto per la riaffiliazione
2. Le Società/Associazioni sportive affiliate/aderenti recedono dandone formale comunicazione al Consiglio Federale per il tramite della Segreteria Generale e al Comitato/Delegazione Regionale competente.
3. Le Società/Associazioni sportive affiliate/aderenti che per qualsiasi motivo si estinguono, cessano automaticamente di essere affiliate/aderenti alla F.I.G.H.

4. Gli affiliati/aderenti che non svolgono attività nella stagione agonistica cessano dal rapporto di affiliazione.
5. La radiazione consiste nella cancellazione dell'affiliato/aderente dagli albi federali. Tale provvedimento viene comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.
6. Gli affiliati/aderenti che non rinnovino l'affiliazione/adesione, entro il termine di cui all'art. 10, recedono a tutti gli effetti.
7. La revoca dell'affiliazione/adesione è deliberata dal Consiglio Federale nei casi in cui l'affiliato/aderente non abbia o perda i requisiti prescritti oppure si renda inadempiente od insolvente ai propri obblighi di carattere economico. In tale caso è previsto il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto federale.

Articolo 23

Effetti dello scioglimento

1. Lo scioglimento del rapporto di affiliazione/adesione comporta:
 - a) la perdita di ogni diritto nei confronti della F.I.G.H.
 - b) lo svincolo d'ufficio degli atleti
2. Lo scioglimento del rapporto non comporta l'estinzione delle obbligazioni a carico della Società/Associazione sportiva nei confronti della Federazione. I componenti del consiglio direttivo in carica al momento dello scioglimento della Società/Associazione sportiva dall'affiliazione/adesione sono solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali e non possono rivestire cariche o incarichi in seno alla F.I.G.H. o in altre Società/Associazioni sportive affiliate/aderenti fino all'adempimento di tutte le obbligazioni contratte.

CAPO II

TESSERATI

SEZIONE I

DIRIGENTI – TECNICI – UFFICIALI DI GARA

Articolo 24

Ordinamento dei dirigenti federali

1. La qualifica di dirigente federale, elettiva o di nomina, è attribuita ai soggetti che compongono l'organizzazione federale, secondo le norme dello Statuto federale e del presente Regolamento.
2. I requisiti, le condizioni soggettive per ricoprire le cariche federali, nonché le modalità per conseguirle sono stabilite dallo Statuto federale.
3. I dirigenti federali debbono essere sempre e dovunque esempio di rettitudine sportiva e di moralità; sono tenuti ad uniformare il proprio comportamento ai principi del Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I.
4. I dirigenti federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati secondo le disposizioni del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Articolo 25

Durata delle cariche

1. Le cariche federali elettive hanno la durata di un quadriennio olimpico fatto salvo il caso di convocazione anticipata dell'Assemblea Straordinaria Elettiva per una delle cause previste dallo Statuto Federale.
2. Gli incarichi federali non elettivi hanno la durata prevista dallo Statuto federale o dai Regolamenti che li disciplinano, ovvero la durata stabilita con propria deliberazione dal Consiglio Federale; in difetto di espressa previsione, gli stessi hanno la durata di un quadriennio olimpico.

Articolo 26

Revoca – Decadenza

1. Tutte le cariche e gli incarichi federali non elettivi, tranne quelli degli Organi di Giustizia, possono essere revocati prima della loro scadenza naturale solo previa decisione motivata del Consiglio Federale.
2. Senza obbligo alcuno di motivazione, tutte le cariche e gli incarichi federali non elettivi cessano comunque definitivamente ed irrevocabilmente alla loro prevista scadenza e non si intendono in alcun caso automaticamente rinnovati.

Articolo 27

Dirigenti sociali e sanitari

1. L'inquadramento dei dirigenti sociali mediante il tesseramento avviene secondo le seguenti qualifiche:
 - Presidente (legale rappresentante)
 - Vice Presidente (figura prevista dallo statuto sociale ovvero componente del Consiglio Direttivo al quale siano state

attribuite le competenze di surroga delle funzioni del Presidente, qualora lo statuto sociale non preveda la figura del Vice Presidente)

- Consigliere (componente del Consiglio Direttivo)
 - Collaboratore (dirigente non componente del Consiglio Direttivo)
2. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati alla F.I.G.H. contestualmente alla prima affiliazione/adesione e ad ogni successivo rinnovo della stessa.
 3. In caso di rinnovo parziale o totale del Consiglio Direttivo in corso di anno sportivo, deve essere inviata copia del relativo verbale assembleare e, nel caso di variazione del Vice Presidente, di quello dell'organo che lo ha nominato, entro il termine massimo di 15 (giorni) dalla data di svolgimento dell'assemblea che ha proceduto alle modifiche dell'assetto societario, e deve essere contestualmente effettuata la procedura di tesseramento alla F.I.G.H. dei soggetti in precedenza non tesserati o comunque tesserati per diversa categoria.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato costituisce violazione all'articolo 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina, con le conseguenze disciplinari previste.
 4. Il tesseramento con la qualifica di "collaboratore", riservato ai dirigenti che non rivestono la qualifica di componenti del Consiglio Direttivo deve essere effettuato annualmente tramite l'apposito modulo.
 5. Il tesseramento dei sanitari, con le qualifiche di "medico" o "fisioterapista", deve essere effettuato annualmente tramite l'apposito modulo, allegando, in occasione del primo tesseramento e comunque ogni qualvolta venga espressamente richiesto dalla Federazione, copia di certificazione attestante il possesso del requisito professionale necessario per ottenere lo specifico inquadramento.
 6. Il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri degli affiliati/aderenti non possono essere tesserati in qualità di ufficiali di gara.
 7. I collaboratori degli affiliati/aderenti non possono essere tesserati in qualità di ufficiali di gara e/o di atleti e tecnici.
 8. Ai sensi dell'art. 90, comma 18 della L. 289/02, come successivamente modificata dalle L. 128/04, è fatto divieto agli amministratori delle Società/Associazioni sportive di ricoprire qualsiasi carica in altra Società/Associazione sportiva affiliata/aderente della stessa Federazione sportiva.
 9. Non possono essere tesserati i dirigenti sociali ed i sanitari radiati dalla F.I.G.H. o da altri organismi sportivi nazionali ed internazionali riconosciuti dal C.O.N.I., nonché coloro i quali siano stati componenti di un organo direttivo di Società/Associazione sportiva che risulti essere cessata dall'affiliazione/adesione, ai sensi dell'art. 22 lettere d) e g) del presente Regolamento.
 10. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.

Articolo 28

Tecnici

1. Sono qualificati tecnici i tesserati che, abilitati a svolgere attività di allenatore, sono inquadrati nell'apposito albo secondo le previste qualifiche. Essi devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
2. Sono qualificati tecnici federali i tecnici che, inquadrati nell'apposito albo di cui al precedente comma, sono nominati dal Consiglio Federale con attribuzione di specifici incarichi nell'ambito dell'organizzazione del settore tecnico. La qualifica di tecnico federale cessa con il venir meno dell'incarico.
3. Per ottenere il tesseramento di un tecnico, l'affiliato/aderente deve trasmettere alla Segreteria Generale apposita richiesta di licenza, utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.federhandball.it ed allegando il versamento del relativo contributo.
4. E' vietato il tesseramento del medesimo tecnico contemporaneamente per più di un affiliato/aderente. Nell'eventuale ipotesi di doppio tesseramento il secondo in ordine di tempo sarà nullo. Il doppio tesseramento costituisce violazione disciplinare. E' facoltà del Consiglio Federale prevedere specifiche deroghe in materia, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO, del C.O.N.I., della I.H.F. e della E.H.F.
5. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.

Articolo 29

Ufficiali di gara

1. Sono qualificati Ufficiali di gara gli arbitri effettivi, i commissari speciali, i commissari di gara, i segretari ed i cronometristi di tavolo, i delegati I.H.F. ed E.H.F.
2. Tutte le nomine ed i relativi inquadramenti degli Ufficiali di gara decadono irrevocabilmente al termine di ogni stagione sportiva e non si intendono in alcun caso automaticamente rinnovati.
3. La normativa relativa al tesseramento ed inquadramento è riportata nell'apposito Regolamento del Settore Arbitrale.

**SEZIONE II
ATLETI**

Articolo 30

Tesseramento senza contratto di lavoro sportivo

1. Il tesseramento è l'atto procedimentale attraverso cui si determina il vincolo tra l'atleta e l'affiliato, per un periodo di tempo non superiore a 2 (due) stagioni agonistiche, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 31.
2. Al termine della seconda stagione agonistica l'atleta è libero di tesserarsi con altro affiliato/aderente.
3. Il vincolo degli atleti che operano nell'ambito degli aderenti ha durata annuale.
4. Possono tesserarsi alla F.I.G.H. in qualità di atleta tutti coloro che sono idonei a praticare le attività sportive previste e regolamentate dalla Federazione, nel rispetto delle norme legislative e federali in materia sanitaria e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
5. Gli atleti sono tesserati per il tramite degli affiliati e aderenti, tranne i casi particolari in cui la Federazione consenta il tesseramento individuale direttamente alla stessa, per specifiche esigenze legate alle attività delle sole squadre nazionali.
6. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento federale e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
7. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Articolo 31

Tesseramento con contratto di lavoro sportivo e "EHF contract player"

1. Gli atleti o gli altri tesserati che hanno sottoscritto con un affiliato un contratto di lavoro sportivo sono vincolati con l'affiliato su base contrattuale e l'affiliato potrà rinnovare il tesseramento, in accordo con l'atleta o altro tesserato, fino alla scadenza del contratto.
2. Il contratto potrà prevedere il diritto di ciascuna delle parti di recedere dallo stesso, al termine di ogni stagione sportiva, dietro pagamento della penale contrattualmente prevista ed in nessun caso potrà avere durata superiore a quella prevista per legge.
3. Le controversie di natura meramente patrimoniale nascenti dal contratto potranno, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, essere risolte tramite procedura arbitrale. Nella liquidazione delle competenze il Collegio Arbitrale si attiene ai parametri stabiliti dalla Federazione.
4. Le controversie di natura non meramente patrimoniale, che investano profili relativi al vincolo di tesseramento, sono devolute alla Commissione di cui al successivo art. 60.
5. Limitatamente ai tesserati per i quali, in applicazione della normativa E.H.F. in materia, sia stato ufficializzato all'organismo europeo lo status di "EHF contract player" saranno applicate le norme EHF, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.

Articolo 32

Modalità per il primo tesseramento

1. La richiesta di primo tesseramento avviene tramite l'affiliato/aderente con il quale l'atleta intende tesserarsi, avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione/adesione. Deve essere redatta ed inviata utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.federhandball.it con le modalità procedurali annualmente fissate dal Consiglio Federale. L'affiliato/aderente ha l'obbligo, inoltre, di custodire in originale, presso la sede sociale, il modulo di tesseramento debitamente firmato da tutti gli aventi causa.
2. La richiesta di primo tesseramento per minorenni deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la potestà o tutela.
3. Alla richiesta, che contiene la dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'affiliato/aderente con la quale attesta che l'atleta è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, devono essere allegati, pena irricevibilità i seguenti documenti:
 - a) ricevuta del versamento comprovante il pagamento del prescritto contributo qualora previsto
 - b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo dello stesso (per i soli atleti extracomunitari)
4. Le relative attestazioni di idoneità devono essere custodite in originale presso l'affiliato/aderente di appartenenza del tesserato ed essere prodotte in originale a richiesta della Segreteria Generale. La mancata produzione dei certificati comporta la nullità del tesseramento con le conseguenze di cui al successivo comma 6 ultimo capoverso.
5. Qualora la documentazione pervenuta risulti incompleta o comunque non correttamente perfezionata, verrà fissato un termine di 15 (quindici) giorni per l'adeguamento della stessa, trascorso inutilmente il quale, la richiesta non potrà essere accolta. Sarà possibile comunque formulare una nuova richiesta producendo ex-novo tutta la prevista

documentazione.

6. Gli affiliati/aderenti hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo PEC, lettera raccomandata ovvero a mezzo e-mail federale, la Segreteria Generale della F.I.G.H. nonché il Comitato/Delegazione regionale competente per territorio, di ogni modifica allo status nonché della intervenuta inidoneità alla pratica dell'attività sportiva di un loro atleta tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva sospensione/revoca del tesseramento.

Gli affiliati/aderenti sono responsabili dell'utilizzo dell'atleta in ordine a: modifica allo status, certificazione di intervenuta inidoneità, utilizzo di atleti privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

L'intervenuta inidoneità, ovvero l'assenza e/o scadenza della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva determinano l'immediata sospensione del tesseramento, che potrà essere ripristinato soltanto al cessare della condizione ostativa.

L'iscrizione a referto dell'atleta nelle condizioni di cui al precedente capoverso comporta l'omologazione della gara con il risultato di 0-5, o peggior risultato acquisito sul campo, e costituisce illecito disciplinare, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare.

7. La scadenza del permesso di soggiorno (per i soli atleti extracomunitari) in pendenza di tesseramento determina l'automatica sospensione dello stesso, che potrà essere ripristinato a seguito di presentazione del nuovo permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo dello stesso.

8. Il tesseramento acquista efficacia, per ciascun singolo atleta, a seguito dell'inserimento dello stesso nel certificato di tesseramento emesso dalla F.I.G.H. all'esito del perfezionamento dell'iter istruttorio, comprensivo del controllo del possesso dei requisiti di tesserabilità sul Registro delle Sanzioni Disciplinari del C.O.N.I.

9. Gli atleti non in regola con il tesseramento, per le gare loro riservate, non possono partecipare a nessuna gara o manifestazione che si svolga sotto l'egida della F.I.G.H. con le conseguenze di cui all'articolo 6 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

10. Il tesseramento già accordato sarà revocato qualora si rilevino successivamente motivi di invalidità o illegittimità.

11. La Federazione ha facoltà, ove lo ritenga necessario e prima di procedere ad un tesseramento, di acquisire copia di un documento di identità idoneo.

Nelle more dell'acquisizione di tale documento la procedura di tesseramento rimane sospesa.

12. La Federazione ha facoltà, nel caso l'affiliato/aderente abbia optato per la custodia della relativa modulistica federale presso la sede sociale, di acquisire gli originali della stessa, in assenza dei quali si procede alla revoca del tesseramento, all'applicazione di una sanzione amministrativa ed alla trasmissione degli atti al Procuratore Federale.

13. La Federazione ha facoltà di acquisire gli originali o copia autentica dei certificati medici attestanti l'idoneità alla pratica sportiva, in assenza dei quali si procede alla sospensione del tesseramento, all'applicazione di una sanzione amministrativa ed alla segnalazione dell'affiliato/aderente all'Ufficio del Procuratore Federale per la violazione dei criteri di lealtà, probità e correttezza.

Articolo 33

Rinnovo tesseramento

1. Per il rinnovo dei tesseramenti gli affiliati ogni anno devono effettuare la procedura on-line di rinnovo del tabulato ufficiale ricevuto dalla Federazione sul sito internet www.federhandball.it, con le modalità procedurali annualmente fissate dal Consiglio Federale.

2. Tale procedura deve essere effettuata contestualmente a quella di riaffiliazione.

3. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio del certificato di tesseramento emesso dalla F.I.G.H. all'esito del perfezionamento dell'iter istruttorio.

4. Per quanto compatibili si applicano al rinnovo del tesseramento le disposizioni di cui al precedente art. 32.

Articolo 34

Incompatibilità – Doppio tesseramento – Pre-tesseramento

1. Le incompatibilità sono previste dall'art. 51 dello Statuto federale.

2. In caso di temporanea incompatibilità il tesseramento viene sospeso, rimanendo confermato il vincolo tra l'atleta e l'affiliato.

3. E' vietato il tesseramento di un atleta contemporaneamente per più di un affiliato. E' facoltà del Consiglio Federale, con apposita disposizione emanata all'inizio di ciascun anno sportivo, prevedere la possibilità di un doppio tesseramento:

- per atleti appartenenti alle sole categorie giovanili, al fine di consentirne l'utilizzo anche in squadre di rango sportivo superiore a quelle dell'affiliato per il quale sono tesserati
- per atleti tesserati con affiliati non partecipanti a Coppe Europee, a favore di affiliati che siano iscritti alle stesse, limitatamente alle gare delle competizioni internazionali ufficiali che si svolgono sotto l'egida della E.H.F.

4. In caso di più richieste di tesseramento per lo stesso atleta, verrà presa in considerazione solo la prima in ordine di tempo. La richiesta di tesseramento per un atleta già tesserato costituisce illecito disciplinare.

5. Il tesserato atleta, il cui vincolo con l'affiliato di appartenenza scade al termine della stagione in corso, può sottoscrivere, con un diverso affiliato, un pre-tesseramento da perfezionare all'esito della cessazione del vincolo in essere, nel periodo compreso tra il 1° marzo precedente la scadenza del vincolo ed il successivo 30 giugno compreso, utilizzando l'apposito modulo predisposto che, sottoscritto dall'atleta e dal Presidente dell'affiliato interessato a sottoscrivere il futuro tesseramento, deve essere fatto pervenire alla Federazione obbligatoriamente in originale, unitamente ad una copia del documento di identità dei due firmatari, tramite PEC, raccomandata a/r o consegna a mano, nell'arco dello stesso periodo di tempo sopra richiamato. A tal fine, deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica cui ricevere dalla Federazione la conferma dell'avvenuta ricezione di cui al successivo comma.
6. La validità del pre-tesseramento perde efficacia qualora non sia perfezionato il tesseramento, da effettuarsi all'inizio del successivo anno sportivo, tra il 1° ed il 10 luglio.
7. Il pre-tesseramento non costituisce in alcun caso formalizzazione del tesseramento. In caso di mancato perfezionamento del tesseramento, il Consiglio Federale commina una sanzione amministrativa annualmente fissata con apposita circolare, previo parere non vincolante della Commissione Tesseramento. La Commissione Tesseramento formula il predetto parere sulla base dell'attività istruttoria svolta, indicando il soggetto cui applicare la sanzione amministrativa, la misura della sanzione proposta nonché ogni ulteriore elemento utile a tal fine.
8. Qualora, unitamente al pre-tesseramento, le parti abbiano sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, la parte inadempiente quanto al perfezionamento del tesseramento può essere chiamata a risponderne per violazione dei doveri di lealtà e correttezza.

Articolo 35

Assicurazione dei tesserati

1. In applicazione delle disposizioni di legge in materia di assicurazione degli sportivi dilettanti, all'atto della convalida del tesseramento la F.I.G.H. provvede ad attivare una convenzione assicurativa. La convenzione è pubblicata sul sito internet della Federazione www.federhandball.it
2. Gli affiliati/aderenti, per poter utilmente usufruire di tali prestazioni assicurative, devono attenersi alle disposizioni contenute nella citata convenzione.

Articolo 36

Categorie

1. Gli atleti tesserati alla F.I.G.H. sono suddivisi nelle categorie giovanili e seniores.
2. Fanno parte delle categorie giovanili secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:
 - a) Under 14 maschile e femminile
 - b) Under 16 maschile e femminile
 - c) Under 18 maschile e femminile
 - d) Under 20 maschile e femminilefanno parte della categoria seniores, secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:
 - e) Over 20 maschile
 - f) Over 20 femminileL'età minima per l'espletamento dell'attività agonistica è di anni 8 (otto).
3. Per l'attività non agonistica è previsto un tesseramento promozionale, denominato Tesseramento Attività Promozionale (TAP), secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale.
4. Fanno parte delle categorie promozionali secondo le disposizioni attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale:
 - a) Under 8 maschile e femminile e misto
 - b) Under 9 maschile e femminile e misto
 - c) Under 10 maschile e femminile e misto
 - d) Under 11 maschile e femminile e misto
 - e) Under 12 maschile e femminile e misto
 - f) Under 13 maschile e femminile e misto
 - g) Under 14 maschile e femminile e misto
 - h) Over 14 maschile e femminile e mistoL'età minima per l'espletamento dell'attività non agonistica è di anni 4 (quattro).

Articolo 37

Particolari scadenze del vincolo di tesseramento

A B R O G A T O

CAPO III TRASFERIMENTI

Articolo 38

Trasferimento degli atleti

1. Il trasferimento da un affiliato all'altro degli atleti tesserati, sia ai sensi del precedente art. 30 che dell'art. 31, può essere perfezionato con una delle seguenti modalità:
 - a) a titolo definitivo
 - b) a titolo di prestito annuale
 - c) per risoluzione del vincolo
2. Il termine ultimo per i trasferimenti a titolo definitivo e di prestito annuale è fissato annualmente dal Consiglio Federale, quello per risoluzione del vincolo è fissato dal successivo art. 43 e, per gli atleti con contratto di lavoro sportivo, dall'art. 53.

SEZIONE I TRASFERIMENTO DEFINITIVO E PER PRESTITO

Articolo 39

Trasferimento definitivo

1. La richiesta di trasferimento a titolo definitivo avviene tramite l'affiliato con il quale l'atleta è tesserato e quello per il quale intende tesserarsi, avuto riguardo alla regolarità dell'affiliazione. Deve essere redatta utilizzando la procedura on-line sul sito internet www.federhandball.it. Deve essere inviata con procedura on-line entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale a cura dell'affiliato richiedente unitamente alla ricevuta attestante l'avvenuto versamento del prescritto contributo ed alla documentazione di cui al precedente art. 32.
2. La richiesta deve essere sottoscritta dall'atleta e dai Presidenti dell'affiliato cedente e dell'affiliato richiedente. La richiesta di trasferimento per minorenni deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la potestà o tutela.
3. Qualora la documentazione pervenuta risulti incompleta o comunque non correttamente perfezionata, verrà fissato un termine di 15 (quindici) giorni per l'adeguamento della stessa, trascorso inutilmente il quale, la richiesta non potrà essere accolta. E' possibile comunque formulare una nuova richiesta producendo ex-novo tutta la prevista documentazione.
4. Nel corso della stessa stagione è consentito un solo trasferimento, non è consentito:
 - a) il trasferimento definitivo di atleti che siano già stati trasferiti ad altro affiliato a titolo definitivo
 - b) il trasferimento definitivo di atleti che siano già stati trasferiti ad altro affiliato a titolo di prestito
5. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.

Articolo 40

Trasferimento per prestito

1. Per la richiesta di trasferimento a titolo di prestito trovano applicazione i commi 1 e 2 del precedente art. 39.
2. Nel corso della stessa stagione non è consentito:
 - a) il trasferimento in prestito di atleti che siano già stati trasferiti a titolo definitivo nel corso della stessa stagione
 - b) il trasferimento in prestito di atleti che siano già stati trasferiti a titolo di prestito nel corso della stessa stagione
 - c) il trasferimento in prestito di atleti appartenenti a categorie soggette a vincolo annuale
3. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.
4. E' consentito, in alternativa alle modalità di cui ai precedenti commi, un "trasferimento per prestito Coppe Europee", esclusivamente a favore di un affiliato che partecipa ad una competizione ufficiale indetta dalla E.H.F., e limitatamente alle gare di detta competizione, fermo restando l'utilizzo del atleta nelle competizioni nazionali da parte dell'affiliato titolare del tesseramento.
5. Tale trasferimento si perfeziona attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo predisposto dalla Federazione, da parte del Presidente dell'affiliato titolare del tesseramento, del Presidente dell'affiliato che lo utilizza per le sole competizioni E.H.F., e dell'atleta.
6. Tale trasferimento:
 - a) cessa automaticamente al concludersi della partecipazione alla competizione E.H.F. da parte del secondo affiliato.
 - b) non può applicarsi, nel corso dello stesso anno sportivo, nei confronti di altro affiliato partecipante ad una competizione E.H.F.
 - c) preclude ogni ipotesi di trasferimento a titolo definitivo o di prestito, nel corso dello stesso anno sportivo, a

qualsiasi altro affiliato.

d) non si applica all'atleta già tesserato per un affiliato partecipante ad una competizione E.H.F.

**SEZIONE II
RISOLUZIONE E SCADENZA DEL VINCOLO
PREMIO DI PREPARAZIONE E PREMIO DI FORMAZIONE**

Articolo 41

Premio di preparazione: nozione

1. Gli atleti, alle condizioni e con le limitazioni di cui ai successivi articoli, possono richiedere, al termine del primo anno, la risoluzione del vincolo, con le modalità e procedure prescritte.
2. Detta risoluzione assume efficacia a seguito del versamento all'affiliato di appartenenza, da parte dell'affiliato di nuova destinazione, di un premio di preparazione determinato sulla base dei coefficienti di cui alla successiva Tabella A, e del parametro base di riferimento, stabilito in € 800,00 (ottocento). Il premio dovrà essere corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 45.
3. Il premio di preparazione viene determinato moltiplicando il parametro base separatamente per ciascun coefficiente cui l'atleta sia interessato e sommando quindi i singoli valori per ottenere l'importo totale:
 - a) il coefficiente "Età" è riferito agli anni compiuti alla data della richiesta di risoluzione del vincolo
 - b) il coefficiente "Campionato" è riferito all'ultima gara di campionato della serie maggiore per la quale l'atleta risulti iscritto a referto con l'affiliato per il quale è originariamente tesserato
 - c) Il coefficiente "Presenze in Nazionale" si applica per il livello più alto cui l'atleta ha maturato il diritto:
 - per la categoria Allievi (Under 17/18) vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Europei di categoria. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo l'atleta abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale.
 - per la categoria Junior (Under 19/20/21) vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei di categoria. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale.
 - per la categoria Senior si utilizza il coefficiente ridotto nel caso di atleta che, avendo comunque raggiunto il numero minimo di presenze richieste per beneficiare del relativo coefficiente, non sia stato schierato a referto in gare ufficiali, cioè desunto dai referti di gara (tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei, Giochi del Mediterraneo, Giochi Olimpici), nei 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo.

Tabella A

Età	
16	1,0
17	1,1
18	1,2
19	1,3
20	1,4
21	1,5
22	1,6
23	1,7
24	1,8
25	1,9
26	2,0
27	1,8
28	1,6
29	1,4
30	1,2
31 ed oltre	1,0

Campionato	
Giovanili	1,0
B/M	1,3
A Gold-Silver/M	2,8
B/F	1,0
A2/F	1,3
A1/F	2,8

Presenze in Nazionale	
Allievi (min. 4)	1,2
Junior (min. 4)	1,5
Senior (min. 10)	6,0
Senior (ridotto)	4,0

4. Nel caso in cui un atleta abbia sottoscritto un tesseramento a termine superiore ad 1 (uno) anno, ai sensi del precedente art. 30, e intenda risolverlo anticipatamente, l'affiliato di nuova destinazione deve versare all'affiliato di appartenenza un premio di preparazione calcolato sulla base della Tabella A, incrementato in base alla Tabella B di un coefficiente di penale, stabilito in base al momento in cui viene chiesta la risoluzione anticipata del vincolo a termine.

Tabella B

Termine a 2 anni	
Dopo 1 anno	1,25

5. Il premio di preparazione è interamente reinvestito nell'attività sportiva.

Articolo 42

Soggetti

1. Possono richiedere la risoluzione del vincolo:
- gli atleti sottoposti al vincolo biennale che alla data della richiesta appartengono alle categorie giovanili, a favore di affiliati militanti in un campionato nazionale
 - gli atleti sottoposti ad un vincolo biennale che alla data della richiesta rientrano nella categoria di tesseramento seniores, a favore di qualsiasi affiliato

Articolo 43

Procedura

1. L'atleta che intenda richiedere la risoluzione del vincolo, al termine della prima stagione, deve inoltrare alla Segreteria Generale della F.I.G.H. e per conoscenza all'affiliato di appartenenza, una richiesta scritta, a pena di irricevibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, da inviare nel periodo compreso fra il 1° giugno ed il 15 gennaio immediatamente successivo, precisando:
- nome e cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico
 - denominazione e numero di codice dell'affiliato per il quale intende tesserarsi
2. Deve inoltre allegare fotocopia della ricevuta della raccomandata attestante la regolare comunicazione all'affiliato di appartenenza della richiesta di risoluzione del vincolo. Qualora l'atleta non abbia compiuto la maggiore età alla data di inoltrare la domanda di trasferimento d'ufficio la stessa deve essere controfirmata da chi esercita la potestà o la tutela.
3. L'affiliato di nuova destinazione deve inoltrare alla Segreteria Generale, e per conoscenza all'affiliato per il quale l'atleta risulta allo stato tesserato, conferma scritta della volontà di procedere al tesseramento dell'atleta, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, allegando altresì esclusivamente alla Segreteria Generale ricevuta del versamento del contributo di segreteria di € 150,00 (centocinquanta).
4. La Segreteria Generale, ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, trasmette gli atti alla Commissione Tesseramento che propone al Consiglio Federale l'assunzione delle conseguenti determinazioni. Di tali determinazioni la Segreteria Generale dà comunicazione a mezzo email federale agli interessati o con ogni altro mezzo idoneo.
5. L'atleta tesserato per l'affiliato di nuova destinazione a seguito di risoluzione del vincolo non può essere trasferito ad altro affiliato a titolo definitivo o per prestito, per tutta la durata dell'anno sportivo in corso.
6. Le determinazioni di cui ai precedenti commi sono adottate con delibera del Consiglio Federale o con provvedimento equivalente.

Articolo 44

Sospensione della procedura

1. Nelle more del procedimento le parti interessate, anche in forma disgiunta, potranno richiedere la revoca dell'istanza dandone comunicazione alla Segreteria Generale con email federale, PEC, raccomandata AR od ogni altro mezzo equipollente. Il contributo versato sarà comunque incamerato.

Articolo 45

Obblighi dell'affiliato di nuova destinazione

1. L'affiliato di nuova destinazione, ricevuta la comunicazione di avvenuta risoluzione del vincolo di cui al precedente art. 42, deve far pervenire all'affiliato per il quale l'atleta risultava tesserato all'atto della richiesta di risoluzione del vincolo il pagamento del premio di preparazione. Il predetto premio di preparazione è determinato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Tesseramento ai sensi dell'art. 41 del presente Regolamento. La Segreteria Generale dà comunicazione all'affiliato di nuova destinazione a mezzo email federale o con ogni altro mezzo idoneo. Entro 5 (cinque) giorni dalla predetta l'affiliato di nuova destinazione è tenuto al pagamento del premio di preparazione a mezzo bonifico bancario o mezzo equivalente, informando la Federazione dell'avvenuto pagamento e allegando prova dello stesso.
2. In caso di inadempimento oltre il termine massimo fissato, si determina la decadenza dal diritto al trasferimento del tesserato. Il contributo di segreteria versato di cui al precedente art. 43, comma 3, è comunque incamerato.
3. Le determinazioni di cui ai precedenti commi sono adottate con delibera del Consiglio Federale o con provvedimento equivalente.

Articolo 46

Limiti alla risoluzione del vincolo

1. Ad ogni affiliato può essere applicata la procedura di risoluzione del vincolo senza alcun limite per ciascuna stagione sportiva.

Articolo 47

Premio di formazione

1. Il premio di formazione costituisce una modalità di riconoscimento dell'attività agonistica di formazione tecnico-atletico-educativa che l'affiliato ha svolto nei confronti di un proprio atleta, alle condizioni e con le modalità di seguito precisate.

2. Il premio spetta a condizione che:

- a) il tesseramento scada nel periodo compreso tra l'anno solare di compimento del 15° e l'anno solare di compimento del 22° anno di età dell'atleta interessato;
- b) l'atleta sia stato tesserato con lo stesso affiliato per gli ultimi 3 (tre) anni precedenti la cessazione del tesseramento; ovvero
- c) l'atleta sia stato tesserato con lo stesso affiliato per almeno 3 (tre) degli ultimi 4 (quattro) anni precedenti la cessazione del tesseramento.

3. Alle condizioni di cui al precedente comma 2 spetta, all'affiliato che è stato titolare del tesseramento, un premio di formazione, a seconda della categoria di appartenenza di seguito precisata, dell'importo di:

- a) € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) se l'atleta è di sesso maschile e € 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) se l'atleta è di sesso femminile, a condizione che sia stato iscritto/a a referto in minimo 7 (sette) gare nell'ambito di competizioni delle rappresentative nazionali svolte sotto l'egida dell'I.H.F. e dell'E.H.F., qualunque sia il massimo campionato della società per la quale viene tesserato/a nell'anno sportivo immediatamente successivo a quello in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b); l'ammontare del premio viene incrementato a € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) se l'atleta è di sesso maschile e € 3.900,00 (tremilanovecento/00) se l'atleta è di sesso femminile, nel caso di almeno due presenze a referto in competizioni assolute (Nazionale Senior);
- b) € 375,00 (trecentosettantacinque/00) se l'atleta di sesso maschile e € 325,00 (trecentoventicinque/00) se l'atleta di sesso femminile, non rientrante nella tipologia a) – tesserato/a nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di categoria giovanile/terzo livello/secondo livello/primo livello – viene tesserato/a da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di terzo livello;
- c) € 750,00 (settecentocinquanta/00) se l'atleta di sesso maschile e € 650,00 (seicentocinquanta/00) se l'atleta di sesso femminile, non rientrante nella tipologia a) – tesserato/a nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di categoria giovanile/terzo livello – viene tesserato/a da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di secondo livello;
- d) € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) se l'atleta di sesso maschile e € 975,00 (novecentosettantacinque/00) se l'atleta di sesso femminile, non rientrante nella tipologia a) – tesserato/a nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di secondo/primo livello – viene tesserato/a da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di secondo livello;
- e) € 1.500,00 (millecinquecento/00) se l'atleta di sesso maschile e € 1.300,00 (milletrecento/00) se l'atleta di sesso femminile, non rientrante nella tipologia a) – tesserato/a nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di categoria giovanile/terzo livello – viene tesserato/a da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di primo livello;
- f) € 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00) se l'atleta di sesso maschile e € 1.625,00 (milleseicentocinquanta/00) se l'atleta di sesso femminile, non rientrante nella tipologia a) – tesserato/a nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di secondo livello – viene tesserato/a da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di primo livello;
- g) € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) se l'atleta di sesso maschile € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) se l'atleta di sesso femminile, non rientrante nella tipologia a) – tesserato/a nell'anno sportivo in cui maturano le condizioni di cui al precedente punto 2b) per una società il cui massimo campionato è di primo livello – viene tesserato/a da una società il cui massimo campionato nell'anno sportivo immediatamente successivo è quello di primo livello;
- h) l'ammontare del premio di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), viene decurtato del 25% qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2c)

4. L'affiliato che abbia tra i propri tesserati atleti/e in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 per il riconoscimento del premio di formazione previsto dal presente articolo, ha facoltà di comunicare il nominativo di ciascun atleta interessato, entro e non oltre il 15 giugno dell'anno sportivo al cui termine maturino le condizioni previste dal richiamato comma 2.

La mancata comunicazione entro il suddetto termine costituisce espressa rinuncia al riconoscimento del premio di formazione.

L'affiliato che si sia avvalso della facoltà di cui al precedente primo capoverso potrà in ogni caso rinunciare al riconoscimento del premio di formazione entro il 31 agosto immediatamente successivo e comunque prima dell'intervenuto pagamento da parte dell'affiliato di nuova destinazione.

5. Il premio di formazione di cui al precedente comma 3 viene corrisposto in quattro rate annuali di pari importo dalla Federazione alla società beneficiaria dello stesso, utilizzando uno specifico fondo di dotazione nel quale confluiscono appositi stanziamenti federali volti alla valorizzazione del giovane talento e contributi di solidarietà versati dagli affiliati con le seguenti modalità:

- a) l'affiliato che tessera un atleta rientrante nella tipologia di cui al precedente comma 2, deve contestualmente versare al fondo di solidarietà della Federazione, a pena di non perfezionamento del tesseramento, a titolo di contributo di solidarietà per la valorizzazione del giovane talento, l'importo indicato nel precedente comma 3 per la corrispondente tipologia dell'atleta interessato;
- b) qualora l'atleta venga tesserato da altro affiliato, al termine di ciascun anno sportivo successivo al primo, l'obbligazione relativa al versamento della rimanente quota parte del contributo di solidarietà viene trasferita a quest'ultimo;
- c) l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà cessa dopo che sia stato versato alla Federazione, da uno o più affiliati, l'importo complessivo dovuto;
- d) l'obbligo di versamento del contributo di solidarietà decade solo nel caso in cui l'atleta sospenda l'attività, senza essere pertanto tesserato per nessun affiliato, per la durata di una intera stagione sportiva;
- e) qualora un atleta, ad esclusione di quelli rientranti nella categoria 3a), venga tesserato da un affiliato e successivamente trasferito nello stesso anno sportivo ad altro affiliato che, in base alla specifica tipologia di cui al precedente punto 3, avrebbe dovuto corrispondere un premio di formazione di importo superiore a quello effettivamente applicato, quest'ultimo affiliato è tenuto, a pena di non perfezionamento del trasferimento, a versare la differenza tra i due importi in precedenza richiamati;
- f) la disposizione di cui al precedente capoverso trova altresì applicazione nel caso in cui l'atleta, in uno dei successivi anni soggetti al versamento della rata annuale del premio di formazione, venga trasferito o comunque effettui un primo tesseramento per altra società;
- g) qualora un atleta, ad esclusione di quelli rientranti nella categoria 3a), venga tesserato da un affiliato e successivamente autorizzato ad un tesseramento multiplo per altro affiliato che, in base alla specifica tipologia di cui al precedente punto 3, avrebbe dovuto corrispondere un premio di formazione di importo superiore a quello effettivamente applicato, quest'ultimo affiliato è tenuto, a pena di non perfezionamento del tesseramento multiplo, a versare la differenza tra i due importi in precedenza richiamati limitatamente alla rata dell'anno sportivo in oggetto;
- h) a tutti gli atleti per i quali è già stato applicato – fino al termine dell'anno sportivo 2023/24 – il premio di formazione, si applica la previgente normativa

6. Qualora l'atleta, per il quale ricorrano le condizioni per il riconoscimento del premio di formazione di cui ai precedenti comma 2 e comma 3a) all'affiliato di appartenenza, venga tesserato da una società non italiana, il premio di formazione viene riconosciuto direttamente dalla Federazione a valere sugli stanziamenti federali di cui al precedente comma 5, fatto salvo il caso in cui sia stato corrisposto alla società italiana un compenso direttamente dalla società estera o in applicazione della normativa EHF in materia di "Education compensation". In tale caso il premio di formazione potrà essere riconosciuto ad integrazione di quanto già ricevuto – documentato o certificato dalla EHF – e fino alla concorrenza di quanto previsto al precedente comma 3a).

7. Qualora l'atleta, per il quale ricorrano le condizioni per il riconoscimento all'affiliato di appartenenza del premio di formazione di cui ai precedenti comma 2 e comma 3b), c), d), e), f), g), venga tesserato da una società non italiana, il premio di formazione sarà comunque dovuto all'atto del ripristino del tesseramento in Italia, solo qualora ciò si perfezioni in una delle tre stagioni successive alla cessazione del tesseramento.

SEZIONE III SVINCOLO PER GIUSTA CAUSA

Articolo 48 *Svincolo degli atleti*

1. Gli atleti possono ottenere la cessazione del vincolo dall'affiliato di appartenenza nei seguenti casi:
 - a) Rinuncia al tesseramento da parte dell'affiliato
 - b) Inattività dell'atleta
 - c) Inattività dell'affiliato
 - d) Mancata assistenza tecnica o organizzativa
 - e) Mancato rispetto degli obblighi contrattuali ex art. 31
 - f) Cambiamento di residenza del nucleo familiare degli atleti delle categorie giovanili
2. Gli atleti tesserati ai sensi del precedente art. 31 non possono ottenere la cessazione del vincolo dall'affiliato/aderente per inattività dell'atleta, di cui al precedente comma 1, lettera b).

Articolo 49

Rinuncia al tesseramento da parte degli affiliati

1. Gli affiliati che intendono svincolare i propri atleti potranno farlo:
 - a) al momento del rinnovo del tabulato;
 - b) entro la data fissata annualmente dal Consiglio Federale a seguito di sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla Federazione, da parte del Presidente dell'affiliato titolare del tesseramento e dell'atleta. Successivamente a tale termine l'atleta può essere tesserato per altro affiliato esclusivamente a seguito di trasferimento definitivo o in prestito.
2. L'atleta svincolato ha diritto, in qualsiasi momento dell'annata sportiva, di firmare una richiesta di primo tesseramento a favore di qualunque affiliato, nel rispetto comunque delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 50

Inattività dell'atleta

1. Gli atleti hanno l'obbligo di aderire alle convocazioni scritte da parte dell'affiliato per la partecipazione alle gare di campionato. E' fatto obbligo all'atleta di inviare all'affiliato idonea certificazione attestante l'impedimento a partecipare ad una o più gare di campionato.
2. Lo svincolo conseguente ad inattività dell'atleta indipendente dalla volontà dello stesso, è ammesso unicamente per atleti che nel corso dell'anno sportivo precedente e fino alla richiesta, non abbiano preso parte a partite in manifestazioni ufficiali della F.I.G.H. (campionato, Coppa Italia, ecc.).
3. Per avvalersi del diritto di svincolo gli atleti dovranno richiederlo a mezzo lettere raccomandate A.R. o equivalente indirizzate all'affiliato di appartenenza ed alla Segreteria Generale, producendo, contestualmente all'istanza, copia della ricevuta di invio della raccomandata all'affiliato di appartenenza.
4. L'affiliato può opporre le proprie controdeduzioni inviandole alla Segreteria Generale ed all'atleta, con lettere raccomandate A.R. o equivalente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, anticipate a pena di inammissibilità a mezzo e-mail federale entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni, allegandovi i documenti atti a dimostrare la inesistenza del diritto dell'atleta ivi comprese le avvenute contestazioni scritte all'atleta, inviate a mezzo lettera raccomandata A.R., per la mancata partecipazione non giustificata ad una o più gare.
5. La Segreteria Generale provvede ad inviare la documentazione al Consiglio Federale che decide, previa acquisizione del parere non vincolante della Commissione Tesseramento, la concessione dello svincolo. La Segreteria Generale dà comunicazione a mezzo email federale o con ogni mezzo idoneo agli interessati del provvedimento.
6. La mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'affiliato, nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, è considerata adesione alla richiesta dell'atleta e pertanto il Consiglio Federale, previa acquisizione del parere non vincolante della Commissione Tesseramento, provvede a svincolare l'atleta dandone comunicazione alle parti.
7. Il Consiglio Federale rigetta in ogni caso l'istanza di svincolo ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.
8. Le determinazioni di cui ai precedenti commi sono assunte con delibera del Consiglio Federale o con provvedimento equivalente.

Articolo 51

Inattività dell'affiliato

1. L'affiliato ha l'obbligo di comunicare ai propri atleti a mezzo lettera raccomandata a/r o mezzo equivalente, entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, la non iscrizione, rinuncia, ritiro o esclusione da uno o più campionati. Prova dell'invio delle raccomandate ai propri atleti deve essere inviata, negli stessi termini, alla Segreteria Generale della F.I.G.H., ed anticipata a mezzo e-mail federale.
2. In caso di inattività dell'affiliato, di cui al precedente comma 1, gli atleti che hanno partecipato al campionato nella stagione sportiva precedente per la serie o categoria cui si riferisce l'evento e quelli che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente al quel campionato possono presentare istanza di svincolo al Consiglio Federale e alla Commissione Tesseramento inviando, a mezzo e-mail all'indirizzo office@federhandball.it una richiesta sottoscritta e controfirmata, per i soli minorenni, da chi ha la responsabilità genitoriale, allegando un documento di identità in corso di validità per ciascun firmatario.
3. In caso di ritiro o esclusione dal campionato, oltre coloro di cui al comma precedente, vengono svincolati, da parte del Consiglio Federale, previo parere non vincolante della Commissione Tesseramento, previa richiesta scritta degli interessati con le modalità di cui al precedente punto 2, gli atleti iscritti nei referti arbitrali nell'anno agonistico in corso sino al verificarsi dell'evento e tutti coloro che avrebbero potuto prendere parte, per la loro età, unicamente a quel campionato.
4. Lo svincolo per inattività spetta altresì, previa richiesta scritta degli interessati al Consiglio Federale e alla Commissione Tesseramento con le modalità di cui al precedente punto 2, agli atleti delle categorie giovanili se l'affiliato di appartenenza non partecipi al campionato di categoria reso obbligatorio dalle disposizioni federali, fatta eccezione per

coloro che abbiano comunque preso parte a gara ufficiale per l'affiliato di appartenenza in categoria di età superiore.

5. La richiesta di svincolo deve essere presentata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell'affiliato di appartenenza.

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione comporta lo svincolo d'ufficio da parte del Consiglio Federale, previo parere non vincolante della Commissione Tesseramento, a seguito di comunicazione della Segreteria Generale, sulla base di una richiesta formulata con le modalità di cui al precedente punto 2.

7. All'atleta tesserato in prestito con un affiliato nelle condizioni di cui al precedente punto 1 si applica la procedura di cui al precedente punto 6.

8. Le fattispecie di cui al precedente comma 1 comportano, nel caso di atleti con contratto di lavoro sportivo, lo svincolo d'ufficio da parte del Consiglio Federale, previo parere non vincolante della Commissione Tesseramento, a seguito di comunicazione della Segreteria Generale, sulla base di una richiesta formulata dall'atleta.

9. Le determinazioni di cui ai precedenti commi sono assunte con delibera del Consiglio Federale o con provvedimento equivalente.

Articolo 52

Mancata assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria

1. Lo svincolo spetta all'atleta anche in caso di mancata assistenza tecnica e/o organizzativa e sanitaria da parte dell'affiliato per il quale è tesserato a condizione che non abbia preso parte ad alcuna partita di campionato e sia stato ultimato almeno il girone di andata del campionato di competenza.

2. Lo svincolo spetta all'atleta in caso di mancata assistenza sanitaria da parte dell'affiliato per il quale è tesserato.

2. La domanda di svincolo è inviata all'affiliato di appartenenza, al Consiglio Federale e alla Commissione Tesseramento con PEC, lettera raccomandata A.R. o mezzo equipollente. L'istanza deve essere formulata con le motivazioni che si adducono a supporto della stessa, a pena di inammissibilità da parte della Commissione Tesseramento. Deve altresì, contestualmente all'istanza, produrre copia della ricevuta d'invio della comunicazione all'affiliato di appartenenza.

3. L'affiliato ha diritto di opporre le proprie controdeduzioni, inviandole alla Commissione Tesseramento e all'atleta, a mezzo email federale, PEC, lettera raccomandate A.R. od ogni altro mezzo equipollente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, allegando eventuale documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

4. La Commissione Tesseramento, esaminata la documentazione, provvede a formulare parere non vincolante al Consiglio Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di svincolo mediante delibera o provvedimento equivalente. La Segreteria Generale dà comunicazione alle parti senza indugio.

5. La mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'affiliato, nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.

6. Il Consiglio Federale rigetta in ogni caso l'istanza di svincolo ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 1.

7. Le determinazioni di cui ai precedenti commi sono assunte con delibera del Consiglio Federale o con provvedimento equivalente.

Articolo 53

Mancato rispetto degli obblighi contrattuali ex art. 31

1. Il vincolo di tesseramento, nei casi di contratto di lavoro sportivo, di cui al precedente art. 31, può essere risolto con delibera del Consiglio Federale o provvedimento equivalente su istanza degli interessati, sentito il parere non vincolante della Commissione Tesseramento.

2. L'istanza di cui al comma precedente deve essere inviata al Consiglio Federale, alla Commissione Tesseramento e alle altre parti nel periodo compreso tra l'ultima partita del campionato precedente e la prima partita del nuovo campionato cui l'atleta partecipa. All'istanza deve essere allegata la ricevuta di avvenuto pagamento dello specifico contributo di segreteria, il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Federale. L'istanza è inviata a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o mezzo equivalente. L'istanza deve contenere tutte le richieste con le relative motivazioni e la documentazione a supporto. Deve altresì, contestualmente all'istanza, produrre copia della ricevuta d'invio della raccomandata o PEC alla controparte.

3. La controparte ha diritto di opporre le proprie controdeduzioni, inviandole alla Commissione Tesseramento ed alla parte ricorrente, con email federale, PEC o lettera raccomandata A.R. entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di risoluzione del vincolo e del contratto, allegando la documentazione a supporto.

4. La Commissione Tesseramento, se non ritiene la documentazione sufficiente, richiede alle parti un supplemento istruttorio, assegnando un congruo termine.

5. La risoluzione del vincolo potrà essere disposta solo per gravi inadempimenti tali da non permettere la prosecuzione del rapporto tra le parti.

6. Il mancato pagamento di una quota pari almeno al 20% dell'emolumento annuale previsto dal contratto a favore dell'atleta/tecnico costituisce grave inadempimento.

7. L'impossibilità da parte dell'atleta/tecnico di rendere la prestazione sportiva per un periodo inferiore a mesi 6 (sei), dovuto ad infortunio o malattia dipendente e conseguente alla prestazione sportiva stessa, non costituisce grave inadempimento.
8. Il Consiglio Federale, sulla base del parere della Commissione Tesseramento, dispone la risoluzione del vincolo con delibera o con provvedimento equivalente. Con il medesimo provvedimento dispone altresì in ordine alle spese della procedura.
9. Il provvedimento di risoluzione del vincolo è impugnabile dagli interessati. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 55 del Regolamento Giustizia e Disciplina.
10. Il mancato pagamento delle sanzioni o la mancata osservanza delle decisioni assunte dal Collegio arbitrale di cui all'art. 54 dello Statuto federale, in materia di controversie interindividuali su rapporti meramente patrimoniali costituisce violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza.
11. Le determinazioni di cui ai precedenti commi sono assunte con delibera del Consiglio Federale o con provvedimento equivalente.

Articolo 54

Cambiamento residenza del nucleo familiare degli atleti delle categorie giovanili

1. Gli atleti di minore età che militino esclusivamente nei campionati regionali di serie o di categoria, il cui nucleo familiare abbia trasferito la residenza fuori dalla regione risultante all'atto del tesseramento possono ottenere lo svincolo dall'affiliato di appartenenza dopo 60 (sessanta) giorni dall'effettivo cambio di residenza.
2. La domanda di svincolo deve essere inviata al Consiglio Federale, alla Commissione Tesseramento e all'affiliato di appartenenza a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o mezzo equivalente.
3. La Commissione Tesseramento provvede a formulare parere non vincolante al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale con delibera o provvedimento equivalente dispone lo svincolo dall'affiliato di appartenenza

SEZIONE IV

TESSERAMENTI SPECIALI

Articolo 55

Tesseramento e modalità di utilizzo di atleti non italiani

1. Gli atleti non italiani ai fini del tesseramento possono essere tesserati nel numero, termini e modalità previsti annualmente dal Consiglio Federale, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'ordinamento statale e dal C.O.N.I., e sono divisi in due categorie: comunitari ed extracomunitari, in relazione al possesso o meno della cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea.
2. Per gli atleti in possesso di nazionalità plurima si intende prevalente il possesso della nazionalità italiana.
3. L'atleta di nazionalità italiana che non sia in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti internazionali per poter essere iscritto a referto in gare della squadra nazionale italiana viene tesserato con lo specifico status di "italiano non schierabile in nazionale".
4. Nel caso di nazionalità plurima (extracomunitaria e comunitaria) prevale quella comunitaria.
5. Gli atleti non italiani che abbiano successivamente ottenuto con atto formale rilasciato dallo Stato italiano la cittadinanza italiana possono ottenere nel corso della stagione e anche se sono stati iscritti a referto, la modifica dello status in quello di "italiano" o "italiano non schierabile in nazionale" a condizione che presentino apposita richiesta entro i termini e con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.
6. Il Consiglio Federale, sulla base delle disposizioni emanate dal C.O.N.I., determina annualmente il numero di atleti italiani, italiani non schierabili in nazionale, comunitari, extracomunitari, che possono essere iscritti a referto per ciascun incontro e per ciascun campionato di serie o categoria.
7. I minori che non siano cittadini italiani e che risultino essere regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono richiedere il tesseramento come atleta di "cittadinanza sportiva italiana", con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
8. Il Consiglio Federale, con propria delibera o provvedimento equivalente, fissa termini e modalità per il tesseramento degli atleti di cui al precedente comma 7; inoltre, al fine di consentire una più ampia integrazione di minori non in possesso della cittadinanza italiana, fissa termini e modalità per il tesseramento di altre categorie di atleti che, ai sensi di legge, non rientrino nella predetta fattispecie.

Articolo 56

Modalità di trasferimento degli atleti da/ad altra Federazione

1. Il trasferimento di un atleta da/ad altra Federazione è sottoposto alla normativa generale sui trasferimenti emanata

dalla I.H.F. e dalla E.H.F.

2. La F.I.G.H., attesa la propria natura di Federazione Sportiva Nazionale che svolge attività sportiva dilettantistica, opera un mero rinvio alle sopra richiamate norme, che fanno riferimento alle categorie di “amateur” e “professional”.
3. La richiesta di tesseramento da/all'estero di atleti è subordinata al rilascio del “certificato di trasferimento internazionale” da parte della I.H.F. (per i trasferimenti intercontinentali) o della E.H.F. (per i trasferimenti in Europa).
4. Per gli atleti che si trasferiscono all'estero avendo lo status di “amateur” secondo quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla I.H.F. e dalla E.H.F., all'atto del rientro in Italia si ripristina il vincolo con l'ultimo affiliato di appartenenza, ove il trasferimento all'estero si sia verificato in presenza di espresso parere contrario da parte di quest'ultima e sempre che l'originario vincolo non sia scaduto.
5. Gli atleti che si trasferiscono all'estero a titolo definitivo avendo lo status di “professional” secondo quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla I.H.F. e dalla E.H.F., all'atto del rientro in Italia sono liberi di tesserarsi per qualsiasi affiliato.
6. Per gli atleti che si trasferiscono all'estero a titolo di prestito avendo lo status di “professional” secondo quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla I.H.F. e dalla E.H.F., all'atto del rientro in Italia si ripristina il vincolo con l'ultimo affiliato di appartenenza, sempre che l'originario vincolo non sia scaduto.
7. Gli atleti che si trasferiscono all'estero possono ottenere, anche nel corso della stessa stagione sportiva, il ripristino del tesseramento in Italia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale sui trasferimenti emanata dalla I.H.F. e dalla E.H.F., nei termini e con le modalità annualmente fissate dal Consiglio Federale. In tale caso, fermo restando il ripristino del vincolo con l'ultimo affiliato di appartenenza nel caso in cui questa avesse espresso il parere contrario di cui al precedente comma 3, in deroga allo stesso comma 3 si ripristina il vincolo con quest'ultima anche nel caso in cui avesse espresso parere favorevole o in caso di “professional”, fino al 30 giugno immediatamente successivo.

Articolo 57

Tesseramento speciale atleta di interesse nazionale

1. La Federazione può procedere ad un tesseramento speciale di “atleta di interesse nazionale”, finalizzato al progetto olimpico.
2. Il tesseramento di cui al comma precedente ha una durata comunque non superiore a quella prevista al precedente art. 31 comma 9.
3. La Federazione attribuirà un premio di riconoscimento all'affiliato con il quale l'atleta era tesserato alle condizioni e con le modalità, ove applicabili, di cui al precedente art. 47.
4. Qualora la Federazione, in costanza di tesseramento speciale, decida di trasferire l'atleta in prestito annuale ad un affiliato, quest'ultimo dovrà corrisponderle un premio di riconoscimento per ogni anno di prestito pari al 50% di quello riconosciuto ai sensi del precedente comma 3.

SEZIONE V

Articolo 58

Doveri dei tesserati

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto federale della F.I.G.H. nonché dei regolamenti federali delle deliberazioni, dei provvedimenti e delle decisioni dei suoi organi.
2. I tesserati comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sportiva, agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito disciplinare, dall'uso di sostanze e metodi vietati, dalla violenza sia fisica che verbale. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 11 dello Statuto federale.
3. I tesserati che commettono infrazioni alle norme federali o che, con giudizi e rilievi pubblici espressi anche a mezzo stampa o via Internet o con qualsivoglia mezzo di comunicazione, comunque ledono la dignità, il prestigio, il decoro, l'onore e la reputazione della F.I.G.H., dei suoi organi e dirigenti, incorrono nei provvedimenti previsti dal Regolamento Giustizia e Disciplina e dal Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.

Articolo 59

Doveri dei tesserati convocati nelle rappresentative nazionali

1. I tesserati convocati nelle rappresentative nazionali che non rispondano alla convocazione per qualsiasi motivazione sono sottoposti a procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Giustizia e Disciplina.
2. In ogni caso, l'atleta che si sia reso indisponibile alla convocazione non può essere iscritto a referto alla prima gara ufficiale di ciascun campionato cui la l'affiliato di appartenenza prende parte, immediatamente successiva alla data della suddetta convocazione. La partecipazione alla gara determina la posizione irregolare dell'atleta ai sensi e per gli effetti del Regolamento Giustizia e Disciplina.

**SEZIONE VI
COMMISSIONE TESSERAMENTO**

Articolo 60

Composizione e competenze

1. La Commissione tesseramento è composta da un Presidente, da 2 Componenti effettivi e 2 supplenti nominati dal Consiglio Federale. Il Presidente e i componenti restano in carica per 1 (uno) anno e possono essere riconfermati.
2. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di 3 membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.
3. La Commissione tesseramento ha funzione consultiva, di natura meramente amministrativa e con poteri istruttori, per il Consiglio Federale in materia di tesseramento.

**TITOLO II
ORGANI FEDERALI**

**CAPO I
DELEGATI COMPONENTI ATLETI E TECNICI**

Art. 61

Convocazione dei seggi elettorali

1. La consultazione elettorale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici, ai fini della partecipazione alle assemblee nazionali, si svolge, a seguito di convocazione del Presidente Federale, su mandato del Consiglio Federale, nelle regioni ove sia costituito il Comitato o Delegazione Regionale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto federale. In ogni caso, è fatta salva la facoltà di istituire e convocare i seggi elettorali mediante accorpamento di regioni, escludendo dall'accorpamento le regioni sedi di Comitato Regionale.

Gli atleti maggiorenni, in regola con il tesseramento ed in attività al termine previsto per la presentazione delle candidature a delegato atleta, votano per i candidati della regione dell'affiliato per il quale risultano tesserati.

I tecnici maggiorenni, in regola con il tesseramento ed in attività al termine previsto per la presentazione delle candidature a delegato tecnico, votano per i candidati della regione in cui risiedono, risultante dal modulo di tesseramento.

2. La Segreteria Generale pubblica la convocazione sul sito internet www.federhandball.it almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione delle votazioni.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'orario di votazione - non inferiore a 4 (quattro) ore -, le modalità per la presentazione delle candidature a delegati delle componenti atleti e tecnici, nonché il numero dei delegati atleti e tecnici da eleggere, per ciascuna Regione, sulla base dei criteri indicati all'art. 19 dello Statuto federale. I seggi possono essere convocati anche in giorni diversi, purché nell'arco massimo di quindici giorni.

3. In ogni caso, lo svolgimento delle elezioni dei delegati atleti e tecnici e la successiva comunicazione degli eletti debbono essere precedenti alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.

Art. 62

Presentazione delle candidature

1. Gli atleti ed i tecnici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare, entro il termine perentorio di 5 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni, personalmente in originale presso la Segreteria Generale della F.I.G.H., o inviare a mezzo PEC, raccomandata a.r. o mezzo equivalente, facendo fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna alla Federazione, la propria candidatura per l'elezione a delegati della rispettiva componente.

2. Nella candidatura, sottoscritta in originale, devono essere indicati, a pena di inammissibilità:

- a) il nome e cognome
- b) il luogo e la data di nascita
- c) il codice fiscale
- d) l'indirizzo completo di cap, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, e l'indirizzo PEC, ovvero la richiesta di attribuzione di una PEC federale, ai sensi dei successivi articoli 66 e 67;
- e) la componente per la quale si presenta la candidatura, unitamente alla dichiarazione, riferita alla data di deposito della candidatura, di essere tesserato alla F.I.G.H. per l'anno sportivo in corso, di essere in attività e maggiorenne allegando copia di un documento d'identità in corso di validità (tra carta di identità, passaporto, patente di guida o altro documento di riconoscimento valido, purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciato da un'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000).

4. Non è ammessa la candidatura contemporanea a delegato della componente atleti e della componente tecnici. In tale caso viene considerata ammissibile la prima candidatura pervenuta. Qualora non sia possibile stabilire un ordine di ricezione, viene esclusa la candidatura a delegato della componente tecnici.

5. La Segreteria Generale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, compila due separati elenchi, uno per i candidati

della componente atleti ed uno per i candidati della componente tecnici, riportando in ciascuno di essi, in ordine alfabetico, cognome, nome e data di nascita dei candidati, preceduto da un numero d'ordine progressivo, che verranno resi pubblici mediante affissione nella sede del seggio elettorale, nonché l'elenco dei candidati atleti e tecnici non ammessi alla consultazione elettorale per carenza di uno dei seguenti requisiti, con le modalità di cui all'art. 73 del presente Regolamento:

- a) regolare tesseramento alla F.I.G.H. alla data di deposito della candidatura
 - b) raggiungimento della maggiore età alla data di deposito della candidatura
 - c) sanzioni disciplinari di squalifica o inibizione pendenti alla data di deposito della candidatura
6. Il venire meno successivamente alla consultazione elettorale di anche uno solo dei requisiti prescritti, comporta l'immediata decadenza da delegato.

Art. 63

Seggi elettorali

1. La Commissione Elettorale Atleti e Tecnici (C.E.A.T.) è costituita, per ciascun seggio, da un Presidente, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti, tesserati alla F.I.G.H. e/o dipendenti della Federazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente designato la Commissione, una volta integrata, è presieduta dal componente più anziano d'età.

Art. 64

Adempimenti preliminari

1. La Segreteria Generale, ai sensi del precedente art. 63, invia al Presidente della C.E.A.T. un plico contenente:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio
 - b) le schede elettorali per la votazione dei delegati della componente atleti e della componente tecnici
 - c) due distinti elenchi degli atleti e dei tecnici che, alla data di svolgimento della consultazione elettorale, hanno raggiunto la maggiore età e sono in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale
2. La C.E.A.T. effettua le procedure di propria competenza:
 - a) compila il verbale delle operazioni preliminari
 - b) appone il timbro della F.I.G.H. e vidima tante schede quanti sono gli aventi diritto di voto risultanti dai relativi distinti elenchi per la componente atleti e per la componente tecnici
 - c) affigge gli elenchi dei candidati a delegati della componente atleti e della componente tecnici, ricevuti dalla Segreteria Generale, sia all'interno che all'esterno del seggio.
4. Al termine delle operazioni preliminari, la C.E.A.T. procede nuovamente a sigillare il plico con i verbali, elenchi e schede elettorali. Detto plico dovrà essere dissigillato esclusivamente alla riapertura del seggio elettorale. Tale previsione non si applica qualora le operazioni di cui al presente articolo vengano effettuate in continuità con quelle di voto.

Art. 65

Operazione di voto

1. La C.E.A.T., almeno un'ora prima dell'apertura del seggio elettorale, verifica l'integrità del plico e pone in essere tutte le operazioni utili al regolare svolgimento della votazione, fatto salvo il caso in cui abbia trovato applicazione il disposto di cui all'art. 64, comma 4.
2. La C.E.A.T. procede all'identificazione di ciascun elettore, tramite valido documento di riconoscimento tra quelli indicati al precedente art. 62, comma 2, verificando che lo stesso sia incluso nell'elenco predisposto dalla Segreteria Generale.
3. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso deve firmare l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere la scheda elettorale per esprimere, in apposito spazio riservato, la propria preferenza, indicando cognome e nome del candidato prescelto e, in caso di omonimia, anche il numero progressivo riportato sull'elenco affisso nel seggio, ovvero barrando con una "x" il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate.
4. E' riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali l'elettore risulti ammissibile, che deve optare formalmente per una delle due categorie nel caso in cui risulti ammesso al voto per entrambe.
5. Completata tale operazione l'elettore deve inserire la propria scheda, debitamente piegata, nell'apposita urna, sulla quale deve essere indicata la relativa componente, prima di lasciare il seggio.
6. L'espressione palese del voto, prima dell'inserimento della scheda nell'urna, determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per la C.E.A.T. di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.
7. All'ora indicata dall'avviso di convocazione la C.E.A.T. dichiara chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Art. 66

Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto la C.E.A.T. da inizio alle operazioni di scrutinio per ciascuna rispettiva votazione, in forma pubblica.
2. Se nel corso delle operazioni di scrutinio per una componente viene rilevata una scheda relativa all'altra componente, questa deve essere inserita nella relativa urna.
3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenute per ogni candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.
4. Al termine delle operazioni la C.E.A.T. redige un elenco dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti, che viene trasmesso a mezzo e-mail alla Segreteria Generale.
5. Il Presidente della C.E.A.T. deve inviare alla Segreteria Generale:
 - a mezzo e-mail, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, il verbale delle operazioni di scrutinio;
 - a mezzo posta celere o posta prioritaria o corriere o consegna a mano, entro il giorno successivo, un plico contenente:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio
 - b) i due elenchi degli atleti e dei tecnici
 - c) le schede elettorali scrutinate per la votazione dei delegati della componente atleti e della componente tecnici

Art. 67

Adempimenti finali

1. La Segreteria Generale, accertata la regolarità degli adempimenti e convalidati gli stessi, registra agli atti, per ciascun seggio, il risultato degli scrutini relativi alle elezioni dei delegati per le componenti atleti e tecnici e proclama i delegati atleti e tecnici eletti, per ciascuna Regione, sulla base dei criteri indicati all'art. 19 dello Statuto federale.
2. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.
3. In occasione di ogni Assemblea Nazionale convocata nell'arco del quadriennio olimpico, ai delegati eletti viene inviato avviso di convocazione, con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto federale.
4. Qualora all'atto della convocazione di una Assemblea Nazionale uno o più delegati eletti non risultino in possesso dei requisiti prescritti, si darà luogo alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, fino ad esaurimento dei candidati votati, che subentreranno per tutto il restante periodo del quadriennio olimpico.
5. Il delegato atleta o tecnico che ponga la propria candidatura in occasione di assemblee elettive viene sostituito dal primo dei non eletti soltanto nella specifica circostanza.

CAPO II

ORGANI CENTRALI

SEZIONE I

ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 68

Definizione, attribuzioni e convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo della F.I.G.H.: ad essa spettano poteri deliberativi.
2. L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria elettiva e straordinaria.
3. La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli art.17 e 18 dello Statuto federale.
4. La procedura per la convocazione delle Assemblee Nazionali ed i requisiti necessari per la loro validità sono disciplinati nell'art. 17 dello Statuto federale.

L'avviso di convocazione, inviato a mezzo raccomandata a.r. o PEC all'indirizzo attribuito dalla Federazione in sede di affiliazione o riaffiliazione, delle Assemblee elettive è inviato almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Le candidature devono pervenire, sottoscritte in originale, almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva. Almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva la Segreteria Generale pubblica la tabella voti determinata ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto federale.
5. Il Consiglio Federale potrà convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria elettiva o viceversa, purché risultino distinti gli ordini del giorno.
6. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste dallo Statuto federale, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere alla rinnovazione totale di Organi federali o parziale per reintegrare gli stessi a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero organo o soltanto quella di uno o più membri, restano fermi i termini di convocazione di cui agli artt. 17 comma 1, 26 comma 12, 30 comma 1 lett. a) e 31 comma 2 dello Statuto federale.

Articolo 69

Partecipanti con diritto a voto

1. La partecipazione con diritto a voto alle assemblee nazionali è regolata dagli artt. 21 e 22 dello Statuto federale.
2. E' preclusa la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed agli affiliati che non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 70

Partecipanti senza diritto a voto

1. La partecipazione senza diritto a voto alle assemblee nazionali è regolata dall'art. 21 dello Statuto federale.
2. E' preclusa la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed agli aderenti che non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione/adesione, riaffiliazione/riadesione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 71

Deleghe degli affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici

1. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 23, comma 5 dello Statuto federale, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma del presente articolo.
2. Possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei medesimi, ai dirigenti che li sostituiscono, in numero di:
 - a) 1 oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - b) 2 oltre la propria, fino a 400 associazioni e società votanti;
 - c) 3 oltre la propria, fino a 800 associazioni e società votanti;
 - d) 4 oltre la propria, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - e) 5 oltre la propria, oltre a 1500 associazioni e società votanti.
3. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;

L'associazione o società delegante ha facoltà di depositare la delega presso la Segreteria Generale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea, fermo restando l'obbligo di depositarla alla Commissione Verifica Poteri in sede di accreditamento. In ogni caso, la delega non è revocabile dopo la comunicazione da parte del Presidente dell'Assemblea di apertura delle operazioni di voto.

4. La sostituzione del delegato atleta o tecnico in caso di impedimento, espressamente prevista dall'art. 16 dello Statuto federale, si attua previa comunicazione scritta alla Segreteria Generale da parte del delegato, da depositare almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.
5. Al verificarsi della fattispecie di cui al precedente comma 4, la Segreteria Generale provvede a convocare, a mezzo telegramma o mezzo equivalente, il primo non eletto nello stesso seggio elettorale.

Articolo 72

Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti

1. Avverso la tabella voti pubblicata sul sito internet federale è ammessa impugnazione.
2. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 73

Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature

1. I requisiti di eleggibilità sono tassativamente previsti dall'art. 50 dello Statuto federale.
2. Le incompatibilità sono tassativamente previste dall'art. 51 dello Statuto federale.
3. Le cariche di Presidente e di consigliere federale hanno una durata di 4 (quattro) anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 30 dello Statuto federale.
4. Le cariche di Presidente e di componente del Collegio dei Revisori dei conti cessano allo scadere del quadriennio olimpico, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 30 dello Statuto federale.
5. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria candidatura indicando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi.

Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale. Viene considerata ammissibile la prima candidatura pervenuta. Qualora non sia possibile stabilire un ordine di ricezione, la candidatura si considera presentata secondo il seguente ordine di prevalenza: consigliere federale in quota tecnici, consigliere federale in quota atleti, consigliere federale in quota affiliati, Presidente del Collegio dei revisori dei conti; Presidente federale.

6. Nella candidatura, sottoscritta in originale, devono essere indicati, a pena di inammissibilità:

- a) il nome e cognome
- b) il luogo e la data di nascita
- c) il codice fiscale
- d) l'indirizzo completo di cap, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica

allegando copia di un documento d'identità in corso di validità tra quelli indicati al precedente art. 62, comma 2.

7. Le candidature, ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto federale, devono pervenire almeno 40 (quaranta) giorni prima della data dell'Assemblea elettiva alla Segreteria Generale della F.I.G.H. con le seguenti modalità:

- a) consegna di lettera a mano nelle ore d'ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale
- b) PEC, facendo fede la ricevuta di consegna
- c) lettera raccomandata a.r., facendo fede il timbro postale d'arrivo
- d) altro mezzo equivalente, facendo fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna

8. Nei casi tassativamente previsti dallo Statuto federale per le Assemblee Straordinarie il termine per la presentazione delle candidature è di 40 (quaranta) giorni prima della data dell'Assemblea.

9. A pena di inammissibilità, il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 50 dello Statuto federale ai sensi del D.P.R. 445/2000 precisando, laddove richiesto, in quali stagioni sportive sia stato tesserato ed abbia preso parte a competizioni.

10. Scaduti i termini prescritti, la Segreteria Generale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddivise per cariche previa verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, e a pubblicarle sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

11. Avverso le candidature pubblicate sul sito internet federale è ammessa impugnazione.

12. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

13. Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per darne lettura in aula.

14. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Articolo 74

Commissione verifica poteri e Commissione scrutinio: competenze

1. La Commissione verifica poteri e Commissione scrutinio è costituita, in ogni Assemblea Nazionale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto federale.

2. Per l'Assemblea Nazionale la Commissione verifica poteri e Commissione scrutinio è nominata con delibera del Consiglio Federale. Nelle Assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

3. La Commissione verifica poteri è organo permanente dell'assemblea; si insedia almeno 2 (due) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

4. La Commissione verifica poteri provvede al controllo dei diritti di partecipazione e di voto.

5. La Commissione verifica poteri deve redigere sommario verbale e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative. È, inoltre, competente alla verifica del raggiungimento del quorum costitutivo previsto dallo Statuto federale. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'assemblea su richiesta degli interessati immediatamente dopo l'insediamento della presidenza.

6. La Commissione di scrutinio svolge tutte le operazioni di scrutinio.

7. La Commissione di scrutinio redige il verbale relativo alle operazioni di scrutinio.

8. I componenti della Commissione verifica poteri ed i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali né tra i componenti degli organi di giustizia competenti a giudicare sulle impugnazioni assembleari.

Articolo 75

Commissione verifica poteri: adempimenti preliminari

1. La Segreteria Generale, all'atto dell'insediamento della Commissione, consegna alla stessa:

- a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
- b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto;
- c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione;
- d) l'elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto;
- e) l'elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto;

- f) le deleghe pervenute alla Segreteria Generale;
 - g) le schede elettorali per ciascuna votazione in seno alle assemblee elettive, distinte per Presidente federale, Consiglieri in quota affiliati, Consiglieri in quota atleti, Consiglieri in quota tecnici e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse elezioni, in caso di assemblea elettiva.
2. La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza:
- a) compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari;
 - b) appone il timbro della F.I.G.H. e vidima per ciascuna distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto risultanti dai relativi elenchi;
 - c) affigge all'esterno ed all'interno del seggio elettorale gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni, ricevuto dalla Segreteria Generale.
3. terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto e degli aventi diritto a partecipazione.
4. Per ciascun delegato, verificata la regolarità di ammissione e delle deleghe eventualmente allo stesso conferite, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
5. Accertata la regolare posizione del delegato, lo stesso deve firmare l'elenco dei delegati in corrispondenza del proprio nominativo.
6. Se la Commissione è stata convocata il giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea, all'ora fissata nell'avviso di convocazione sospende le operazioni di verifica poteri e procede a sigillare verbali, elenchi e schede elettorali, ponendo in essere le cautele necessarie affinché il predetto plico venga conservato integro fino alla riapertura delle operazioni.
7. Il giorno successivo, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, la Commissione, verificata l'integrità del plico così come costituito il giorno precedente al termine delle operazioni, riprende le procedure di verifica poteri, con le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.
8. La Commissione, effettuato il controllo sul numero di delegati accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.
9. In caso di necessità e urgenza, il Consiglio Federale può emanare entro 10 (dieci) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea disposizioni in merito all'accesso ai locali in cui si svolge la medesima, allo svolgimento delle procedure di accreditamento alla Commissione Verifica Poteri, all'esercizio del potere di voto nonché a ogni altro profilo che riguarda le operazioni assembleari. Tali disposizioni sono comunicate ai candidati e agli aventi diritto al voto a mezzo PEC nonché pubblicate sul sito internet federale.

Articolo 76

Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

- 1. Le modalità per le delibere delle Assemblee Nazionali sono previste dall'art. 23 dello Statuto federale.
- 2. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.
- 3. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea. In caso di Assemblea Nazionale elettiva si applicano le modalità di voto di cui al successivo art. 79, comma 2.

Articolo 77

Apertura dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente Federale o da un suo sostituto, che ne assume la presidenza provvisoria.
- 2. L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione verifica poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto di voto, che vengono decise con votazione a maggioranza semplice e con l'astensione della parte interessata.
- 3. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza – costituito dal Presidente che, nelle Assemblee elettive, è indicato dalla Federazione, d'intesa con il C.O.N.I., e da un Vice Presidente dell'Assemblea – che può aver luogo per acclamazione.
- 4. Qualora nel corso dell'Assemblea il Presidente della stessa, ovvero il Vice Presidente, si renda a qualsiasi titolo indisponibile, si procede all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.

Articolo 78

Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori

- 1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali
 - b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi
 - d) accettare o meno mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza
 - e) determinare il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto federale
 - f) proclamare gli eletti dopo le votazioni, verificando il verbale e sottoscrivendolo
 - g) dichiarare chiusa l'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno
 - h) controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.
2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.G.H. o persona indicata dal Presidente della F.I.G.H., ovvero dal Notaio presente alla stessa.
 3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo.
 4. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
 5. Il verbale dell'Assemblea nazionale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori è redatto entro 60 (sessanta) giorni e conservato presso la Segreteria Generale. Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea nazionale nonché ogni rappresentante degli affiliati/aderenti, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Articolo 79

Operazioni di voto

1. Al termine della parte dibattimentale, il Presidente dell'assemblea comunica l'apertura del seggio elettorale e da inizio alle operazioni di voto per l'elezione, con votazioni separate e successive, di:
 - a) Presidente della Federazione
 - b) Consiglieri federali
 - c) Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
2. Nelle Assemblee ordinarie elettive, la Federazione adotta sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con le quanto previsto dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. Per ciascun elettore, verificato che lo stesso sia incluso nell'elenco ricevuto dalla Federazione, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
4. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso deve firmare l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere le schede elettorali relative alla votazione cui è ammesso per poter esprimere, in apposito spazio riservato, le proprie preferenze, indicando cognome e nome dei candidati prescelti e, in caso di omonimia, anche il numero progressivo riportato sull'elenco affisso nel seggio, al fine di garantire la chiara ed inequivocabile identificazione della sua volontà, ovvero barrando con una "x" il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate o di voto elettronico.
5. Le preferenze da indicare sono:
 - a) 1 per la votazione relativa all'elezione del Presidente della Federazione
 - b) in numero massimo pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri federali nella componente per la quale il delegato è legittimato a votare
 - c) 1 per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
6. Completata tale operazione l'elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.
7. L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per la Commissione di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.
8. All'ora indicata dal Presidente dell'assemblea la Commissione dichiara ufficialmente chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Articolo 80

Operazioni di scrutinio

1. Nelle Assemblee, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione di scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo comunque lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
2. Uno dei componenti la Commissione di scrutinio apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente che procede allo scrutinio con le modalità e le procedure previste dalla specifica circolare deliberata dal Consiglio Federale in esecuzione dell'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero

di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

4. E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.
5. E' definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
6. Delle schede bianche e nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.
7. Al termine delle operazioni la Commissione di scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.
8. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
9. Il Presidente dell'Assemblea procede a proclamare nell'ordine il Presidente federale e, successivamente, i Consiglieri federali in quota Tecnici, i Consiglieri federali in quota Atleti e, infine, i Consiglieri federali in rappresentanza degli Affiliati. Al termine, provvede alla proclamazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
10. Viene eletto alla carica di Presidente Federale il candidato che consegua, anche nell'ipotesi di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche ed esclusi i voti nulli. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2 dello Statuto federale.
11. Per la proclamazione dei consiglieri federali trova applicazione il disposto di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto federale. Prima della proclamazione, il Presidente dell'Assemblea, una volta ricevuti gli esiti dello spoglio per l'elezione di tutti i consiglieri, verifica il rispetto della misura di cui in precedenza.
12. Qualora due o più candidati alle altre cariche abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.
13. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
14. Un plico contenente:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio
 - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto
 - c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione
 - d) l'elenco dei delegati della componente atleti aventi diritto a voto
 - e) l'elenco dei delegati della componente tecnici aventi diritto a voto
 - f) le deleghe pervenute alla Segreteria Generale
 - g) le schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazionedeve essere consegnato, al termine delle operazioni di scrutinio, alla Segreteria Generale.
15. Al fine di garantire il rispetto della misura di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto federale, se all'esito dello scrutinio non risulta garantita la rappresentanza di genere, i candidati consiglieri in quota affiliati che abbiano riportato il minor numero di voti sono sostituiti dai candidati consiglieri in quota affiliati appartenenti al genere meno rappresentato che abbiano riportato il maggior numero di voti, fino al raggiungimento della misura prescritta.
16. In ogni caso, al fine di garantire il rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, l'impossibilità, parziale o totale, di garantire il rispetto del principio di rappresentanza di genere di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto federale, non comporta la nullità dell'assemblea e delle elezioni effettuate. In tal caso, rimangono vacanti le cariche non diversamente assegnabili.

Articolo 81

Ricorsi

1. Gli affiliati, per il tramite del proprio Presidente, sono legittimati a proporre ricorsi avverso la validità dell'Assemblea Nazionale, secondo le previsioni del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Articolo 82

Adempimenti finali

1. La Segreteria Generale, ricevuto il plico contenente tutti gli atti relativi alle operazioni dell'Assemblea, invia comunicazione agli eletti.

SEZIONE II

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 83

Presidente Federale: compiti

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.G.H.
2. I poteri e le attribuzioni del Presidente sono tassativamente previsti dall'art. 26 dello Statuto federale.

Articolo 84

Delega – impedimento – dimissioni

1. Il Presidente, con provvedimento formale, può delegare ai consiglieri federali le proprie attribuzioni: per la trattazione di particolari problemi di ordinaria amministrazione; per la partecipazione ad organi o commissioni interne o esterne, con
2. Nei casi di dimissioni, di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30 dello Statuto federale.

Articolo 85

I Vicepresidenti

1. Il Vicepresidente vicario ed il Vicepresidente vengono eletti tra i propri membri dal Consiglio Federale, con votazioni separate e a scrutinio segreto.

**SEZIONE III
CONSIGLIO FEDERALE**

Articolo 86

Competenze e composizione

1. Il Consiglio Federale è l'organo centrale di gestione, normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della F.I.G.H., cui è demandata la funzione di promuovere iniziative e compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Ha le attribuzioni ed i compiti previsti dallo Statuto federale e viene eletto dall'Assemblea Nazionale.
2. La composizione e le competenze del Consiglio Federale sono previste rispettivamente dagli artt. 27 e 29 dello Statuto federale.

Articolo 87

Riunioni

1. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno e viene convocato dal Presidente, o nei casi previsti, dal Vicepresidente vicario.
2. E' validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 (cinque) consiglieri; per le delibere è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Funge da segretario il Segretario della Federazione o persona indicata dal Presidente, senza diritto a voto.
4. Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, contenente l'ordine del giorno, la sede e la data, a coloro che vi partecipano con voto deliberativo o consultivo, ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. b) dello Statuto federale. Tale avviso deve essere inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
5. La Segreteria Generale deve invitare formalmente i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, che partecipano senza diritto a voto alle riunioni deliberanti della Federazione.
6. Le riunioni del Consiglio Federale possono svolgersi telematicamente, a condizione che sia garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e l'effettiva partecipazione alla riunione. In ogni caso, la riunione svolta telematicamente si considera tenuta presso la sede federale.

Articolo 88

Verbali delle riunioni

1. I verbali delle riunioni degli organi collegiali debbono essere sottoscritti dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario Generale, e debbono essere trascritti su apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.

Articolo 89

Decadenza ed integrazione degli organi elettivi

1. La decadenza di tutti gli organi collegiali elettivi è regolata dall'art. 30 dello Statuto federale.
2. Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 dello Statuto federale.
3. La Segreteria Generale invia comunicazione agli aventi titolo.

**SEZIONE IV
CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

Articolo 90

Competenze e composizione

1. La composizione, le attribuzioni ed i poteri del Consiglio di Presidenza sono tassativamente previsti dall'art. 47 dello Statuto federale.
2. Funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione o persona indicata dal Presidente, senza diritto a voto.

Articolo 91

Riunioni

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.
2. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 4 membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

SEZIONE V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 92

Nozione – composizione – competenza

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, da 2 componenti nominati dal C.O.N.I.
2. Per quanto concerne la costituzione, i compiti, il funzionamento trovano applicazione gli artt. 33 e 34 dello Statuto federale.

SEZIONE VI

SEGRETERIA GENERALE

Articolo 93

Attribuzioni

1. Il Segretario Generale assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali, salvo i casi in cui sia stato incaricato un notaio; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e commissioni federali con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti per ragioni d'ufficio.
2. In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale può farsi sostituire da altro funzionario.
3. L'esecuzione di deliberazioni, provvedimenti e decisioni degli organi federali è affidata alla Segreteria Generale, che provvede altresì alla loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione (www.federhandball.it). Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la pubblicazione sul sito costituisce ad ogni effetto termine di conoscenza e decorrenza.

CAPO III

ORGANI TERRITORIALI

SEZIONE I

ASSEMBLEA REGIONALE

Articolo 94

Definizione, attribuzioni e convocazione

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo territoriale del Comitato Regionale: ad essa spettano poteri deliberativi limitatamente alle competenze riconosciute dallo Statuto federale alle strutture territoriali della F.I.G.H.
2. L'Assemblea Regionale è ordinaria elettiva e straordinaria.
3. La convocazione e le attribuzioni sono regolate dagli artt. 37 e 38 dello Statuto federale.
4. L'Assemblea Regionale viene indetta, solo in caso di prima costituzione del Comitato Regionale ovvero di assenza a qualsiasi titolo dell'Organo territoriale, dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale.

Articolo 95

Partecipanti con diritto a voto

1. La partecipazione con diritto a voto alle assemblee regionali è regolata dall'art. 36 dello Statuto federale.
2. E' preclusa la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed agli affiliati che non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 96

Partecipanti senza diritto a voto

1. La partecipazione senza diritto a voto alle assemblee nazionali è regolata dall'art. 36 dello Statuto federale.
2. E' preclusa la presenza in Assemblea a coloro i quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica e di inibizione, in corso di esecuzione, ed agli aderenti che non siano in regola con il versamento delle quote associative di affiliazione/adesione, riaffiliazione/riadesione, tesseramento al momento dello svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 97

Deleghe degli affiliati

1. Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma.
2. Possono essere rilasciate, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto federale, deleghe ai Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o, in caso di impedimento dei medesimi, ai dirigenti che li sostituiscono, in numero di:
 - a) 1 oltre la propria, oltre 50 associazioni e società votanti;
 - b) 2 oltre la propria, oltre 100 associazioni e società votanti;
 - c) 3 oltre la propria, oltre 300 associazioni e società votanti;
 - d) 4 oltre la propria, oltre 500 associazioni e società votanti;
 - e) 5 oltre la propria, oltre 600 associazioni e società votanti.
3. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa;
4. L'associazione o società delegante ha facoltà di depositare la delega almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea presso la Segreteria del Comitato Regionale ovvero presso la Segreteria Generale nel caso previsto dall'art. 94, comma 4. In ogni caso, rimane fermo l'obbligo di deposito della delega alla Commissione Verifica Poteri in sede di accreditamento, la quale non è revocabile dopo la comunicazione da parte del Presidente dell'Assemblea di apertura delle operazioni di voto.

Articolo 98

Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti

1. Avverso la tabella voti pubblicata sul sito internet federale è ammessa impugnazione.
2. L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, con le modalità e le procedure previste dalla specifica circolare deliberata dal Consiglio Federale in esecuzione dell'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Articolo 99

Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature

1. I requisiti di eleggibilità sono previsti tassativamente dall'art. 50 dello Statuto federale.
2. Le incompatibilità sono previste tassativamente dall'art. 51 dello Statuto federale.
3. Le cariche di Presidente e di consigliere regionale hanno una durata di 4 (quattro) anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 30 dello Statuto federale, che si applica per quanto compatibile.
4. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali regionali elettive debbono porre la propria candidatura elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui ai commi successivi. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale.
5. Le candidature devono pervenire almeno 40 (quaranta) giorni prima della data dell'Assemblea alla Segreteria del Comitato Regionale con le seguenti modalità:
 - a) PEC
 - b) consegna di lettera a mano nelle ore d'ufficio con immediata annotazione sul protocollo generale
 - c) invio di lettera raccomandata a.r. per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo fede il timbro postale d'arrivo ovvero la ricevuta di consegna
6. Nei casi tassativamente previsti dallo Statuto federale per le Assemblee Straordinarie il termine di 40 (quaranta) giorni per la presentazione delle candidature deve essere ridotto a 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea.
7. Pena la irricevibilità, l'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui all'art.

50 dello Statuto federale.

8. Scaduti i termini prescritti, la Segreteria del Comitato Regionale provvede alla compilazione in ordine alfabetico delle liste suddivise per cariche previa verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, e a pubblicarle sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
9. Avverso le candidature pubblicate sul sito internet federale è ammessa impugnazione.
10. L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, con le modalità e le procedure previste dalla specifica circolare deliberata dal Consiglio Federale in esecuzione dell'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
11. Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea per darne lettura in aula.
12. Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

Articolo 100

Commissione Verifica Poteri e Commissione di scrutinio: competenze

1. Il Consiglio Regionale, prima dell'invio da parte del Presidente del Comitato stesso dell'avviso di convocazione, nomina la Commissione Verifica Poteri e di scrutinio.
2. La Commissione è composta da 3 membri effettivi, uno dei quali è il Giudice Sportivo territoriale che la presiede ed uno è indicato dal Consiglio Federale, e da 2 supplenti. In caso di assenza od impedimento del Presidente designato la Commissione, una volta integrata, è presieduta dal componente più anziano d'età.
3. La Commissione Verifica Poteri è organo permanente dell'assemblea; si insedia almeno 2 (due) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
4. La Commissione Verifica Poteri provvede al controllo dei diritti di partecipazione e di voto.
5. La Commissione Verifica Poteri deve redigere sommario verbale e riferire, in apertura di assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative. È, inoltre, la sola competente a constatare i quorum previsti. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'assemblea su richiesta degli interessati immediatamente dopo l'insediamento della presidenza.
6. I componenti della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere designati tra i candidati alle cariche federali.
7. La Commissione di scrutinio redige il verbale relativo alle operazioni di scrutinio.

Articolo 101

Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari

1. La Segreteria del Comitato Regionale, all'atto dell'insediamento della Commissione, consegna alla stessa:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio
 - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto
 - c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione
 - d) le deleghe pervenute alla Segreteria del Comitato Regionale
 - e) le schede elettorali per ciascuna votazione in caso di assemblea elettiva
 - f) gli elenchi dei candidati, distinti per le diverse elezioni, in caso di assemblea elettiva
2. La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza:
 - a) compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari
 - b) appone il timbro del Comitato Regionale e vidima per ciascuna distinta votazione tante schede quanti sono gli aventi diritto a voto risultanti dai relativi elenchi
 - c) affigge all'esterno ed all'interno del seggio elettorale gli elenchi dei candidati alle diverse elezioni, ricevuto dalla Segreteria del Comitato Regionale
3. terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto e degli aventi diritto a partecipazione.
4. Per ciascun delegato, verificata la regolarità di ammissione e delle deleghe eventualmente allo stesso conferite, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
5. Accertata la regolare posizione del delegato, lo stesso deve firmare l'elenco dei delegati in corrispondenza del proprio nominativo.
6. Se la Commissione è stata convocata il giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea, all'ora fissata nell'avviso di convocazione sospende le operazioni di verifica poteri e procede a sigillare verbali, elenchi e schede elettorali, ponendo in essere le cautele necessarie affinché il predetto plico venga conservato integro fino alla riapertura delle operazioni.
7. Il giorno successivo, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, la Commissione, verificata l'integrità del plico così come costituito il giorno precedente al termine delle operazioni, riprende le procedure di verifica poteri, con le modalità

di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. La Commissione, effettuato il controllo sul numero di delegati accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, rimette al Presidente dell'assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri.

9. Le funzioni di cui al precedente comma 1 sono esercitate dalla Segreteria Generale nel caso previsto dal precedente art. 94, comma 4.

Articolo 102

Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale

1. Le modalità per le delibere delle Assemblee Regionali sono quelle previste dall'art. 23 dello Statuto federale, che si applica per quanto compatibile.

2. La votazione per acclamazione deve sempre avvenire all'unanimità.

3. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

Articolo 103

Apertura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del Comitato Regionale o da un suo sostituto, che ne assume la presidenza provvisoria.

2. L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri e procede alla risoluzione di eventuali controversie, insorte in sede di verifica, relative alla partecipazione ed al diritto di voto, che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

3. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, i delegati aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza – costituito dal Presidente e da un Vice Presidente dell'Assemblea – che può aver luogo anche per acclamazione.

4. Qualora nel corso dell'Assemblea il Presidente della stessa, ovvero il Vice Presidente, si renda a qualsiasi titolo indisponibile, si procede all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.

Articolo 104

Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali
- b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi
- d) accettare o meno mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza
- e) determinare il sistema di votazione tenendo conto di quanto stabilito dall'art 23 dello Statuto federale
- f) proclamare gli eletti dopo le votazioni, verificando il verbale e sottoscrivendolo
- g) dichiarare chiusa l'Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno
- h) controllare la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi

2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario del Comitato Regionale o persona indicata dal Presidente Regionale.

3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo.

4. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

5. Il verbale dell'Assemblea Regionale fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte. Il verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario è redatto entro 10 (dieci) giorni in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria del Comitato Regionale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale della F.I.G.H. a mezzo raccomandata.

Articolo 105

Operazioni di voto

1. Al termine della parte dibattimentale, il Presidente dell'assemblea comunica l'apertura del seggio elettorale e da inizio alle operazioni di voto per l'elezione, con votazioni separate e successive, di:

- a) Presidente del Comitato Regionale
- b) Consiglieri Regionali

2. Per ciascun elettore, verificato che lo stesso sia incluso nell'elenco ricevuto dalla Federazione, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia.
3. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso deve firmare l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere le schede elettorali relative alla votazione cui è ammesso per poter esprimere, in apposito spazio riservato, le proprie preferenze indicando cognome e nome dei candidati prescelti e, in caso di omonimia, anche il numero progressivo riportato sull'elenco affisso nel seggio, al fine di garantire la chiara ed inequivocabile identificazione della sua volontà, ovvero barrando con una "x" il nominativo o i nominativi in caso di utilizzo di schede prestampate.
4. Le preferenze da indicare sono:
 - a) 1 per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Comitato Regionale
 - b) in numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri regionali
5. Completata tale operazione l'elettore deve inserire le proprie schede, debitamente piegate, nelle rispettive urne.
6. L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per la Commissione di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.
7. All'ora indicata dal Presidente dell'assemblea la Commissione dichiara ufficialmente chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Articolo 106

Operazioni di scrutinio

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione di scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo comunque lo stesso ordine indicato nel caso di votazioni successive. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
2. Uno dei componenti la Commissione di scrutinio apre le schede una alla volta e le consegna al Presidente che legge ad alta voce il cognome del candidato votato, mentre almeno un altro componente registra il voto sul verbale di scrutinio. Tale procedura si ripete fino ad esaurimento delle schede.
3. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.
4. E' definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.
5. E' definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.
6. Delle schede bianche e nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.
7. Al termine delle operazioni la Commissione di scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.
8. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
9. Viene eletto alla carica di Presidente Regionale il candidato che consegua, anche nell'ipotesi di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche ed esclusi i voti nulli. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2 dello Statuto federale.
10. Per la proclamazione dei consiglieri regionali trova applicazione il disposto di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto federale. Qualora due o più candidati alla carica di consigliere regionale abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, l'ordine in graduatoria sarà determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.
11. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
12. Al termine delle operazioni di scrutinio è consegnato alla Segreteria del Comitato Regionale un plico contenente:
 - a) il verbale delle operazioni di scrutinio
 - b) l'elenco degli affiliati aventi diritto a voto
 - c) l'elenco degli affiliati/aderenti aventi diritto a partecipazione
 - d) le deleghe pervenute alla Segreteria del Comitato Regionale
 - e) le schede elettorali scrutinate per ciascuna singola votazione
13. Il plico di cui al precedente comma è consegnato alla Segreteria Generale nel caso previsto dal precedente art. 94, comma 4.

Articolo 107

Ricorsi

1. Gli affiliati, per il tramite del proprio Presidente, sono legittimati a proporre ricorso avverso la validità dell'Assemblea Regionale e delle sue deliberazioni dinanzi agli organi di giustizia sportiva secondo quanto previsto dal Regolamento Giustizia e Disciplina.

Articolo 108

Adempimenti finali

1. La Segreteria Generale della F.I.G.H., ricevuto il verbale dell'Assemblea e constatata l'assenza di impugnazioni, sottopone il verbale al Consiglio Federale che, effettuato il controllo di legittimità, convalida o meno i risultati delle elezioni e ne dà comunicazione formale al Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale, ricevuta la notifica di cui al precedente comma, invia comunicazione agli eletti.
3. Qualora il Consiglio Federale, con motivato provvedimento, deliberi di non procedere alla convalida dei risultati delle elezioni, nomina un Commissario Straordinario con il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto federale, all'indizione e alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli organi regionali.

**SEZIONE II
COMITATO REGIONALE**

Articolo 109

Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale.
2. I poteri e le attribuzioni del Presidente Regionale sono previsti dall'art. 39 dello Statuto federale.

Articolo 110

Impedimento – dimissioni

1. In caso di dimissioni, impedimento temporaneo o definitivo le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
2. Nei casi di dimissioni, di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 39 dello Statuto federale.
3. In caso di dimissioni il Presidente Regionale deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente Federale.

Articolo 111

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto tra i membri dal Consiglio Regionale, con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 112

Il Consiglio Regionale: competenze e composizione

1. Il Consiglio Regionale, organo del Comitato Regionale istituito dal Consiglio Federale nelle regioni con almeno 25 affiliati aventi diritto a voto, ferma restando la facoltà, da parte dello stesso Consiglio Federale, di istituire il Comitato Regionale anche in presenza di un minor numero di affiliati con diritto di voto, comunque non inferiore a 10, assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito regionale, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto federale.
2. Le attribuzioni ed i poteri del Consiglio Regionale sono previsti dall'art. 41 dello Statuto federale.
3. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri stabilito in ragione di quello degli affiliati, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto federale.
4. Il Consiglio Regionale elegge, nella prima riunione utile, un Vice Presidente ai sensi dell'art. 40 dello Statuto federale.
5. Il Consiglio Regionale nomina un Segretario del Comitato Regionale, che partecipa alle riunioni senza diritto a voto. La nomina può essere revocata con semplice delibera in qualsiasi momento.
6. Il Consiglio Regionale nomina i responsabili regionali di settore ed ufficio, secondo le disposizioni emanate dalla Federazione, ed ha altresì facoltà di nominare altri responsabili in relazione alle esigenze organizzative interne.
7. Il Comitato Regionale decade, anche in corso di quadriennio olimpico, allorquando il numero degli affiliati aventi diritto a voto risulti inferiore a 25, ovvero al numero inferiore determinato ai sensi del precedente comma 1, per l'intera durata di un anno sportivo.
8. Nei casi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri trovano applicazione le disposizioni di cui di cui all'articolo 30 dello Statuto federale.

Articolo 113

Riunioni

1. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e viene convocato dal Presidente.
2. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno la metà dei suoi componenti; per le delibere è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Funge da segretario il Segretario del Comitato Regionale o persona indicata dal Presidente Regionale.
4. Delle convocazioni deve essere inviato avviso scritto a mezzo servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, contenente l'ordine del giorno, la sede e la data, a coloro che vi partecipano o vi assistono. Tale avviso deve essere inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
5. La Segreteria del Comitato Regionale deve invitare formalmente i Delegati provinciali ed i consiglieri federali della regione che partecipano con voto consultivo.
6. Le riunioni del Consiglio Regionale possono svolgersi telematicamente, a condizione che sia garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e l'effettiva partecipazione alla riunione. In ogni caso, la riunione svolta telematicamente si considera tenuta presso la sede del Comitato Regionale.

Articolo 114

Verbali delle riunioni

1. I verbali delle riunioni degli organi collegiali debbono essere sottoscritti dal Presidente Regionale, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario del Comitato Regionale, e debbono essere trascritti su apposito registro numerato e siglato in ogni sua pagina.
2. Copia dei verbali deve essere trasmessa tempestivamente alla Segreteria Generale.

Articolo 115

Decadenza ed integrazione degli organi elettivi

1. La decadenza di tutti gli organi collegiali elettivi è regolata dall'art. 30 dello Statuto federale.
2. Qualora ricorrano gli estremi per l'integrazione dell'organo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 dello Statuto federale, ad eccezione della materia di rappresentanza di genere.
3. La Segreteria del Comitato Regionale invia comunicazione agli aventi titolo che, nel termine di 15 (quindici) giorni, devono inviare formale conferma di accettazione, a pena di decadenza.

Articolo 116

Il Segretario del Comitato Regionale

1. Il Segretario del Comitato Regionale è nominato dal Consiglio Regionale. Alla nomina consegue la qualifica di dirigente federale, secondo quanto previsto all'art. 24 del presente Regolamento.
2. Il Segretario del Comitato Regionale coadiuva il Presidente Regionale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Segretario del Comitato Regionale assiste, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Regionale e ne redige i verbali.

Articolo 117

Il Delegato Regionale

1. Il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale nelle regioni dove non sussistano le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale.
2. Le attribuzioni ed i compiti del Delegato Regionale sono previsti dall'art. 42 dello Statuto federale.

Articolo 118

Il Delegato Provinciale

1. Il Consiglio Federale nomina in ogni provincia un Delegato Provinciale, sentito il Presidente o Delegato Regionale.
2. Le attribuzioni ed i compiti del Delegato Provinciale sono previsti dall'art. 43 dello Statuto federale.

SEZIONE III INCARICHI SPECIALI

Articolo 119

Commissari Straordinari ed ispettori federali

1. Il Consiglio Federale ha facoltà di attribuire incarichi speciali con le seguenti modalità:
 - a) commissario straordinario nel caso in cui lo stesso Consiglio Federale, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, deliberi lo scioglimento di Comitati Regionali, attribuendo allo stesso il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e provvedere, nei termini stabiliti dallo Statuto federale, all'indizione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo degli organi regionali
 - b) ispettore federale con l'incarico di effettuare controlli relativamente alle attività degli Organi Territoriali, secondo le indicazioni e le direttive del Consiglio Federale

**TITOLO III
STRUTTURE FEDERALI**

Articolo 120
Classificazione

1. L'organizzazione dell'attività svolta sotto l'egida della F.I.G.H. è articolata nei seguenti uffici e settori federali coordinati dalla Segreteria Generale:
- a) Ufficio Attività Agonistica
 - b) Ufficio Affiliazioni, Adesioni e Tesseramento
 - c) Ufficio Amministrazione
 - d) Ufficio Giustizia Sportiva
 - e) Ufficio Media e Comunicazione
 - f) Ufficio Scuola e Università
 - g) Ufficio Promozione Sportiva
 - h) Ufficio Relazioni Internazionali
 - i) Ufficio Marketing ed eventi
 - j) Settore Tecnico
 - k) Settore Arbitrale
 - l) Settore Organizzazione Territoriale

Articolo 121
Uffici federali

1. Agli uffici federali sono attribuite le seguenti competenze:
- a) l'Ufficio Attività Agonistica provvede all'organizzazione dell'attività agonistica ed amatoriale a livello nazionale e coordina l'attività di livello regionale, attribuita agli Organi Territoriali, secondo le direttive emanate dal Consiglio Federale
 - b) l'Ufficio Affiliazioni, Adesioni e Tesseramento provvede agli adempimenti di sua spettanza in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale
 - c) l'Ufficio Amministrazione provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-finanziario, in applicazione delle norme del codice civile e di quelle adottate dal Consiglio Federale
 - d) l'Ufficio Giustizia Sportiva provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione dello specifico regolamento adottato dal Consiglio Federale
 - e) l'Ufficio Media e Comunicazione provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale
 - f) l'Ufficio Scuola e Università provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale
 - g) l'Ufficio Promozione Sportiva provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale
 - h) l'Ufficio Relazioni Internazionali provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale
 - i) l'Ufficio Marketing ed eventi provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Federale

Articolo 122
Settori federali

1. Ai settori federali sono attribuite le seguenti competenze:
- a) il Settore Tecnico provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione dello specifico regolamento adottato dal Consiglio Federale
 - b) il Settore Arbitrale provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione dello specifico regolamento adottato dal Consiglio Federale
 - c) il Settore Organizzazione Territoriale provvede agli adempimenti di sua spettanza, in applicazione dello specifico regolamento adottato dal Consiglio Federale

**TITOLO IV
ORGANISMI CONSULTIVI**

Articolo 123
Conferenza delle Regioni

1. La Conferenza delle Regioni, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto federale, è l'organismo consultivo di collegamento tra il Consiglio Federale e l'organizzazione territoriale. A tal fine il Consiglio Federale, nell'individuazione e risoluzione delle specifiche problematiche regionali, si avvale della Conferenza delle Regioni, assolvendo alla duplice funzione di trasmettere in periferia le direttive centrali e di riportare al centro le proposizioni in ambito regionale.
2. La Conferenza delle Regioni, composta dai Presidenti e Delegati Regionali, è convocata, anche in modalità telematica, dal Presidente Federale che la presiede. Il Presidente Federale può delegare il Responsabile Settore Organizzazione Territoriale. I Presidenti e Delegati Regionali partecipano alle riunioni personalmente e non possono rilasciare delega.
3. La Conferenza delle Regioni provvede ad eleggere al proprio interno, per la durata di un biennio rinnovabile, un Presidente o Delegato Regionale in carica che partecipa, in qualità di rappresentante della Conferenza delle Regioni, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Federale.
4. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e risulta eletto il Presidente o Delegato Regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. La decadenza a qualsiasi titolo dalla carica di Presidente o Delegato Regionale comporta l'automatica decadenza dal diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale. In tal caso la Conferenza, nella prima riunione utile, provvede all'elezione di un nuovo rappresentante fino al termine del biennio in corso.

Articolo 124

Consulta delle Società/Associazioni

1. La Consulta delle Società/Associazioni nazionali maschili è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari del diritto sportivo di serie A Gold, Silver e Bronze maschile, ed è convocata dal Presidente Federale.
 2. La Consulta delle Società/Associazioni nazionali femminili è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari del diritto sportivo di serie A1 ed A2 femminile, ed è convocata dal Presidente Federale.
 3. La Consulta delle Società/Associazioni regionali maschili, costituita in ciascun Comitato/Delegazione Regionale, è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari di un diritto sportivo di serie regionale maschile, ed è convocata dal Presidente/Delegato Regionale.
 4. La Consulta delle Società/Associazioni regionali femminile, costituita in ciascun Comitato/Delegazione Regionale, è composta dai Presidenti, o loro delegati purché in regola con il tesseramento federale, degli affiliati titolari di un diritto sportivo di serie regionale femminile, ed è convocata dal Presidente/Delegato Regionale.
- Ciascuna delle consulte di cui ai precedenti punti esprime pareri e formula proposte sulle tematiche o sulle materie concernenti l'attività sportiva federale relativamente ai campionati ed alle iniziative idonee allo sviluppo della pallamano e del beachhandball.

Articolo 125

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Deliberato dal Consiglio Federale della F.I.G.H. nella riunione del 24 aprile 2026
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 26 maggio 2026

INDICE

NORME GENERALI

Articolo 1 *Scopi, fini istituzionali, logo e diritti della F.I.G.H.*

Articolo 2 *Organizzazione Federale*

Articolo 3 *Soggetti della F.I.G.H.*

TITOLO I - AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO

Articolo 4 *Affiliazione/adesione delle Società/Associazioni sportive – Tesseramento*

CAPO I

SEZIONE I - AFFILIAZIONI – ADESIONI

Articolo 5 *Affiliazione/adesione*

Articolo 6 *Requisiti*

Articolo 7 *Domanda di prima affiliazione/adesione*

Articolo 8 *Termini per l'affiliazione/adesione*

Articolo 9 *Domanda di riaffiliazione/riadesione*

Articolo 10 *Termini per la riaffiliazione/riadesione*

Articolo 11 *Rappresentanza sociale*

Articolo 12 *Sede sociale*

Articolo 13 *Accoglimento della domanda di prima affiliazione/adesione o riaffiliazione/riadesione*

Articolo 14 *Scelta della denominazione*

SEZIONE II - ATTI MODIFICATIVI

Articolo 15 *Cambio di denominazione*

Articolo 16 *Titolo sportivo*

Articolo 17 *Abbinamenti*

Articolo 18 *Fusione e incorporazione*

Articolo 19 *Modalità*

Articolo 20 *Tesseramento degli atleti in caso di fusione-incorporazione*

Articolo 21 *Doveri e diritti degli affiliati/aderenti*

SEZIONE III - ATTI ESTINTIVI

Articolo 22 *Scioglimento del rapporto associativo*

Articolo 23 *Effetti dello scioglimento*

CAPO II - TESSERATI

SEZIONE I - DIRIGENTI – TECNICI – UFFICIALI DI GARA

Articolo 24 *Ordinamento dei dirigenti federali*

Articolo 25 *Durata delle cariche*

Articolo 26 *Revoca – Decadenza*

Articolo 27 *Dirigenti sociali e sanitari*

Articolo 28 *Tecnici*

Articolo 29 *Ufficiali di gara*

SEZIONE II - ATLETI

Articolo 30 *Tesseramento senza contratto per prestazione dilettantistica*

Articolo 31 *Tesseramento con contratto per prestazione dilettantistica e "EHF contract player"*

Articolo 32 *Modalità per il primo tesseramento*

Articolo 33 *Rinnovo tesseramento*

Articolo 34 *Incompatibilità – Doppio tesseramento – Pre-tesseramento*

Articolo 35 *Assicurazione dei tesserati*

Articolo 36 *Categorie*

Articolo 37 *Particolari scadenze del vincolo di tesseramento*

CAPO III - TRASFERIMENTI

Articolo 38 *Trasferimento degli atleti*

SEZIONE I - TRASFERIMENTO DEFINITIVO E PER PRESTITO

Articolo 39 *Trasferimento definitivo*

Articolo 40 *Trasferimento per prestito*

SEZIONE II - RISOLUZIONE E SCADENZA DEL VINCOLO PREMIO DI PREPARAZIONE E PREMIO DI FORMAZIONE

Articolo 41 *Premio di preparazione: nozione*

Articolo 42 *Soggetti*

Articolo 43 *Procedura*

Articolo 44 *Sospensione della procedura*

Articolo 45 *Obblighi dell'affiliato di nuova destinazione*

Articolo 46 *Limiti alla risoluzione del vincolo*

Articolo 47 *Premio di formazione*

SEZIONE III - SVINCOLO PER GIUSTA CAUSA

Articolo 48 *Svincolo degli atleti*

Articolo 49 *Rinuncia al tesseramento da parte degli affiliati*

Articolo 50 *Inattività dell'atleta*

Articolo 51 *Inattività dell'affiliato*

Articolo 52 *Mancata assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria*

Articolo 53 *Mancato rispetto degli obblighi contrattuali ex art. 31*

Articolo 54 *Cambiamento residenza del nucleo familiare degli atleti delle categorie giovanili*

SEZIONE IV - TESSERAMENTI SPECIALI

Articolo 55 *Tesseramento e modalità di utilizzo di atleti non italiani*

Articolo 56 *Modalità di trasferimento degli atleti da/ad altra Federazione*

Articolo 57 *Tesseramento speciale atleta di interesse nazionale*

SEZIONE V

Articolo 58 *Doveri dei tesserati*

Articolo 59 *Doveri dei tesserati convocati nelle rappresentative nazionali*

SEZIONE VI - COMMISSIONE TESSERAMENTO

Articolo 60 *Composizione e competenze*

TITOLO II - ORGANI FEDERALI

CAPO I - DELEGATI COMPONENTI ATLETI E TECNICI

Articolo 61 *Convocazione dei seggi elettorali*

Articolo 62 *Presentazione delle candidature*

Articolo 63 *Seggi elettorali*

Articolo 64 *Adempimenti preliminari*

Articolo 65 *Operazioni di voto*

Articolo 66 *Operazioni di scrutinio*

Articolo 67 *Adempimenti finali*

CAPO II - ORGANI CENTRALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 68 *Definizione, attribuzioni e convocazione*

Articolo 69 *Partecipanti con diritto a voto*

Articolo 70 *Partecipanti senza diritto a voto*

Articolo 71 *Deleghe degli affiliati ed impedimento dei delegati atleti e tecnici*

Articolo 72 *Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti*

Articolo 73 *Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature*

Articolo 74 *Commissione Verifica Poteri e Commissione scrutinio: competenze*

Articolo 75 *Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari*

Articolo 76 *Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale*

Articolo 77 *Apertura dell'Assemblea*

Articolo 78 *Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori*

Articolo 79 *Operazioni di voto*

Articolo 80 *Operazioni di scrutinio*

Articolo 81 *Ricorsi*

Articolo 82 *Adempimenti finali*

SEZIONE II - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 83 *Presidente Federale: compiti*

Articolo 84 *Delega-assenza o impedimento-dimissioni*

Articolo 85 *I Vicepresidenti*

SEZIONE III - CONSIGLIO FEDERALE

Articolo 86 *Competenze e composizione*

Articolo 87 *Riunioni*

Articolo 88 *Verbali delle riunioni*

Articolo 89 *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi*

SEZIONE IV - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Articolo 90 *Competenze e composizione*

Articolo 91 *Riunioni*

SEZIONE V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 92 *Nozione-composizione-competenza*

SEZIONE VI - SEGRETERIA GENERALE

Articolo 93 *Attribuzioni*

CAPO III – ORGANI TERRITORIALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA REGIONALE

Articolo 94 *Definizione, attribuzioni e convocazione*

Articolo 95 *Partecipanti con diritto a voto*

Articolo 96 *Partecipanti senza diritto a voto*

Articolo 97 *Deleghe degli affiliati*

Articolo 98 *Ricorsi avverso l'attribuzione dei voti*

Articolo 99 *Requisiti di eleggibilità, incompatibilità, durata e candidature*

Articolo 100 *Commissione Verifica Poteri e Commissione di scrutinio: competenze*

Articolo 101 *Commissione Verifica Poteri: adempimenti preliminari*

Articolo 102 *Modalità di deliberazione dell'Assemblea Regionale*

Articolo 103 *Apertura dell'Assemblea*

Articolo 104 *Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento dei lavori*

Articolo 105 *Operazioni di voto*

Articolo 106 *Operazioni di scrutinio*

Articolo 107 *Ricorsi*

Articolo 108 *Adempimenti finali*

SEZIONE II - COMITATO REGIONALE

Articolo 109 *Il Presidente Regionale*

Articolo 110 *Assenza o impedimento – dimissioni*

Articolo 111 *Il Vicepresidente*

Articolo 112 *Il Consiglio Regionale: competenze e composizione*

Articolo 113 *Riunioni*

Articolo 114 *Verbali delle riunioni*

Articolo 115 *Decadenza ed integrazione degli organi elettivi*

Articolo 116 *Il Segretario del Comitato Regionale*

Articolo 117 *Il Delegato Regionale*

Articolo 118 *Il Delegato Provinciale*

SEZIONE III - INCARICHI SPECIALI

Articolo 119 *Commissari straordinari ed ispettori federali*

TITOLO III – STRUTTURE FEDERALI

Articolo 120 *Classificazione*

Articolo 121 *Uffici federali*

Articolo 122 *Settori federali*

TITOLO IV – ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 123 *Conferenza delle Regioni*

Articolo 124 *Consulta delle società*

Articolo 125 *Entrata in vigore del Regolamento*